

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEFFI e CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonostante le continue iniziative e pressioni di Cgil-Cisl-Uil Sardegna e ignorando la grave situazione in cui versano migliaia di disoccupati sardi, non ha finora provveduto ad accreditare le risorse finanziarie necessarie a garantire lo stesso numero di lavoratori impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili approvati nel 1996 e ora in fase di scadenza (circa 8.000 unità, tra ex cassintegrati e disoccupati di lunga durata);

la commissione per l'impiego della regione Sardegna da due mesi è impossibilitata a deliberare sulle competenze connesse alle politiche attive del lavoro in quanto decaduta, ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a tutt'oggi, non ha ancora provveduto a firmare il decreto di ricostituzione della predetta commissione;

circa 200 lavoratori attendono di essere iscritti nelle liste di mobilità e non possono quindi essere avviati ad alcuna attività lavorativa;

i comuni non possono avere risposte sui cantieri in economia, poiché la commissione regionale per l'impiego deve deliberare i relativi adempimenti;

vengono ritardate le approvazioni dei contratti di formazione lavoro ed i pareri sulle casse integrazioni;

non è possibile impegnare neppure le limitate risorse finanziarie disponibili per

i progetti dei lavori socialmente utili in scadenza —:

come intendano intervenire per garantire che siano stanziati, in tempi rapidissimi, i finanziamenti necessari, nonché dovuti, per i lavori socialmente utili;

quando, al più presto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà il decreto di ricostituzione della commissione regionale per l'impiego. (4-09964)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.*

*In data 13.3.1997 è stata emessa la circolare ministeriale n. 37/97, contenente la ripartizione delle risorse utilizzabili per finanziare i progetti di lavori socialmente utili per il 1997, per complessivi 800 miliardi, di cui 560 riservati ai progetti locali e 240 ai progetti interregionali.*

*La ripartizione tra le regioni tiene conto della dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e del numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20.5.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.1993, n. 236.*

*Dei 560 miliardi ripartiti tra le regioni con decreto ministeriale 18.4.1997, alla Sardegna sono stati complessivamente assegnati, per il 1997, lire 33.992.000.000 per la prosecuzione dei progetti in corso, nonché per l'approvazione di progetti proposti per la prima volta, qualora le risorse assegnate ne consentano il finanziamento per tutto il periodo previsto che non può, comunque, essere superiore a 12 mesi.*

*Si rappresenta, infine, che la Commissione Regionale per l'Impiego della Sardegna è stata ricostituita con decreto ministeriale del 15.5.1997.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ANGELICI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

nella provincia di Taranto è stata prevista l'istituzione di due uffici unici delle entrate;

il primo sarà ubicato a Taranto, il secondo doveva essere ubicato a Martina Franca;

risulta all'interrogante che si propenda per una diversa soluzione, adducendo a motivo l'impossibilità di reperire i locali adatti ad ospitare la sede;

tale motivazione non ha ragione di essere, giacché più soggetti hanno offerto in locazione a Martina Franca idonei locali;

Martina Franca, dopo Taranto, è il più popoloso comune della provincia con circa cinquantamila abitanti;

il bacino di utenza potenziale, con i comuni di Rocorotondo, Cisternino, Crispiano, Montemesola, Massafra, eccetera, che gli sono circostanti, è pari a duecentocinquantamila abitanti —:

se non ritenga il Ministro di intervenire affinché la scelta circa l'insediamento del secondo ufficio unico delle entrate debba giustamente ricadere sul comune di Martina Franca. (4-05144)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole lamenta che quest'Amministrazione finanziaria, dopo aver inizialmente progettato di istituire a Martina Franca un Ufficio delle Entrate avrebbe poi mutato tale orientamento per l'impossibilità di reperire nella città gli immobili idonei ad ospitare il nuovo Ufficio, stabilendo di ubicare a Taranto tutti e due gli Uffici delle Entrate previsti per l'intera provincia.*

*Al riguardo, si osserva che, come rilevato dalla competente Direzione Centrale per i Servizi Generali il Personale e l'Organizzazione, il processo di individuazione degli Uffici delle Entrate è stato determinato, in conformità alle previsioni della legge n. 358 del 1991, inerente norme per la ristrutturazione*

*del Ministero delle finanze, sulla base di criteri legati sostanzialmente alla rilevanza della sede sotto il profilo del gettito fiscale e del bacino di utenza, senza che abbiano assunto alcuna rilevanza considerazioni di carattere logistico.*

*Tali criteri sono stati « calati » in un'apposita metodologia volta a individuare le sedi caratterizzate da carichi di lavoro potenziale di entità tale da giustificare il rilevante onere organizzativo e finanziario connesso all'istituzione di un Ufficio delle Entrate.*

*Per ragioni collegate sempre alla necessità del contenimento della spesa pubblica, si è inoltre stabilito di non istituire, almeno nella prima fase, Uffici delle Entrate in località in cui non operano attualmente Uffici finanziari, quale è appunto Martina Franca, ove in passato sono stati soppressi gli Uffici delle Imposte Dirette, e del Registro, nel quadro del programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli Uffici finanziari messo in atto dopo la riforma dei tributi intervenuta nel 1973.*

*Fin dall'inizio pertanto è stato stabilito di istituire a Taranto tutti e due gli Uffici delle Entrate della provincia, oltretutto per la rilevanza del capoluogo, anche in considerazione dell'attuale ubicazione degli uffici finanziari presso la città di Taranto.*

*Conformemente a tale impostazione con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700 sono state individuate le sedi degli uffici delle Entrate, tra le quali è compresa la città di Taranto e non quella di Martina Franca.*

*Data la rilevanza della sede, sono previsti a Taranto due uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza si estenderà anche ai comuni limitrofi, come appunto quello di Martina Franca.*

*Gli uffici circoscrizionali saranno dislocati sul territorio secondo una logica di decentramento volta a facilitare ai contribuenti delle diverse zone della città e a quelli dei comuni vicini l'accesso ai servizi degli uffici finanziari.*

*Ove ciò risultasse insufficiente a corrispondere alle esigenze dei contribuenti di quella zona, si valuterà la possibilità di*

istituire a Martina Franca la sezione staccata di uno dei due uffici delle Entrate di Taranto.

La sezione staccata appare, infatti, idonea a garantire un'attività a tutto campo di informazione e di assistenza a favore dei contribuenti, risultando essa abilitata a svolgere tutte le funzioni degli Uffici delle Entrate, ad eccezione dell'attività di accertamento che rimarrà concentrata, per la sua complessità, negli Uffici di maggiori dimensioni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BACCINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'ingegner Giancarlo Cimoli, da pochi mesi amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, avrebbe ottenuto la rispettabile cifra (superiore a quella di tutti i singoli ministri e dello stesso Presidente del Consiglio) di quattrocentottanta milioni di lire annue come retribuzione per far circolare i treni in modo puntuale e sicuro —:

chi abbia autorizzato tale importo, se ne avesse i poteri per farlo e se ne abbia informato preventivamente o successivamente i Ministri interrogati;

se, inoltre, risponde al vero che l'ingegner Cimoli avesse richiesto e ottenuto ulteriori cinquecento milioni annui lordi, a seguito di una singolare assunzione come dirigente delle ferrovie dello Stato sempre negata dal collegio dei revisori al predecessore, avvocato Antonio Lorenzo Necci;

in caso affermativo, chi (singolarmente o collegialmente) abbia autorizzato tale assunzione e se ne avesse i poteri previsti dalla legge e dallo statuto per farlo;

quale sia stato l'atteggiamento al riguardo del collegio sindacale (composto dal dottor Mario Vincenti, dal professor Santo Rosace e dal professor Serafino Gatti) e se sia vero che i predetti membri fossero di parere contrario a tale assun-

zione, in linea con l'atteggiamento negativo tenuto nei confronti dell'avvocato Necci;

se tale anomalia, nella quale il capo degli amministratori è anche il principale dipendente dell'azienda (ed il datore di lavoro di se stesso), non determini una situazione di incompatibilità, in quanto la stessa persona verrebbe a trovarsi nella singolare posizione di controllore-controlato;

se sia vero inoltre che il predetto ingegner Cimoli avesse preteso e ottenuto ulteriori seicento-settecento milioni annui per la presidenza della società Tav;

chi abbia adottato tale decisione e se il Governo sia stato consultato o quanto meno informato;

quale sia stato al riguardo il parere dei sindaci della società delle ferrovie dello Stato e della Tav (professor Vincenzo Chianese, professor Umberto Bertini dottor Alessandro Braja, dottor Antonio Finotti);

se risponda al vero la voce ricorrente secondo la quale l'abitazione romana, presa in locazione al quartiere Parioli, sarebbe a carico della società delle ferrovie dello Stato e, in caso affermativo, quale sia l'importo, dato che anche queste spese sarebbero a carico della collettività in un momento in cui si tentano di rimettere in discussione i livelli occupazionali dei ferrovieri. (4-07610)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i compensi elargiti all'Ing. Giancarlo Cimoli, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A.*

*Al riguardo, si fa presente che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Lorenzo Necci in data 25 settembre 1996, il Consiglio di Amministrazione delle F.S. S.p.A., nella seduta del 27 settembre 1996, su designazione del Presidente, condivisa dai Ministri interessati, ha nominato, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., l'Ing. Giancarlo Cimoli, consigliere per cooptazione, in sostituzione del succitato componente dimissionario.*

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 ottobre 1996, ha deliberato l'assunzione dell'Ing. Cimoli nei ruoli della Società in qualità di dirigente, disponendone « lo stabile inserimento al vertice dirigenziale F.S. in considerazione dei suoi eminenti requisiti e della sua posizione manageriale nonché in vista delle esigenze amministrative tecniche connesse al complesso riassetto della Società o del gruppo ».

Nella stessa seduta è stata, inoltre, deliberata la nomina dell'Ing. Cimoli ad Amministratore Delegato della F.S. S.p.A., conferendogli i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società.

In data 6 novembre 1996, il Presidente della F.S. S.p.A. ha segnalato l'esigenza, avvertita dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, di sottoporre all'esame del Direttore Generale del Tesoro, nella sua qualità di azionista, in apposita assemblea, i provvedimenti urgenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, per assicurare la necessaria continuità nelle funzioni di alta gestione, a seguito delle dimissioni dell'Avv. Lorenzo Necci da Consigliere ed Amministratore Delegato della F.S. S.p.A.

In data 28 gennaio 1997, l'Assemblea ordinaria della Società, ha ratificato l'attività, medio tempore, svolta dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, portando, inoltre, da 5 a 9 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed esprimendo il conclusivo assenso alla nomina a Consigliere di Amministrazione dell'Ing. Cimoli.

In seguito a tale delibera assembleare, il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 1997, ha riconfermato l'Ing. Cimoli Amministratore Delegato della F.S. S.p.A.

Per quanto concerne la definizione del trattamento economico dell'Ing. Cimoli, quale dirigente F.S., da determinarsi sulla base di parametri di mercato e tenuto conto dell'esperienza professionale maturata, si rappresenta che la relativa determinazione contrattuale è stata delegata dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, che vi ha provveduto mediante la prescritta stipula del contratto individuale di lavoro, previo

contatti informali con l'azionista e tenuto conto del trattamento economico fruito dall'interessato presso la Società di provenienza.

Quanto, invece, alla determinazione del compenso riferito alla qualità di Amministratore Delegato, si comunica che la stessa è stata deliberata, in data 28 gennaio 1997, dall'Assemblea ordinaria della F.S. S.p.A., che ha confermato quanto già deciso dalla precedente Assemblea del 23 aprile 1996.

In merito alla nomina dell'Ing. Cimoli quale Presidente della controllata T.A.V., si precisa che, per tale carica, conferitagli in data 20 novembre 1996, nessun compenso viene percepito dall'interessato, tenuto conto del carattere di onnicomprensività del trattamento economico erogato a tutti i dirigenti F.S.

Si soggiunge, infine, che, per quanto concerne la concessione dell'ulteriore beneficio costituito dal pagamento a carico della Società degli oneri locativi riferiti all'appartamento di abitazione dell'Ing. Cimoli, nessuna erogazione, anche in forma di rimborso, viene attualmente disposta a carico del bilancio F.S. a tale titolo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

BARTOLICH. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 67, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera i) del decreto-legge n. 331 del 1993 consente l'importazione di beni da paesi extracomunitari con sospensione dell'Iva quando gli stessi siano destinati a proseguire verso un altro Stato membro della UE oppure siano introdotti in depositi non doganali autorizzati;

l'articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con la legge n. 427 del 1993, ha disposto che, con apposito decreto, il ministero delle finanze avrebbe stabilito le prescrizioni da osser-

vare per l'istituzione e la gestione dei depositi non doganali autorizzati;

il ministero delle finanze, con decreto del 20 settembre 1995, in ritardo di due anni rispetto al termine di legge; ha approvato il regolamento per l'istituzione dei depositi non doganali, regolamento inapplicabile in quanto, a tutt'oggi non figura pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

l'Italia, ad eccezione della circoscrizione doganale di Trieste — autorizzata dalla risoluzione Dip. dogane 289/VII del 20 gennaio 1994 — è l'unico paese della UE a non aver approvato il regolamento;

l'assenza di disposizioni relative sia ai depositi non doganali autorizzati, sia all'esercizio della immissione in libera pratica presso i depositi doganali, costringe moltissime aziende italiane ad effettuare le operazioni doganali presso altri paesi comunitari, provocando danni incalcolabili per l'economia italiana sia da un punto di vista occupazionale, sia sul fronte delle entrate fiscali in quanto l'erario, oltre ad ingenti perdite di utili tassabili, si vede sottratto da altri paesi comunitari il 10 per cento dei dazi riscossi che la UE ritorna ai singoli stati esattori —:

quali motivazioni impediscano la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 20 settembre 1995;

se intenda operare semplificazioni normative in ordine alle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, per facilitare alle imprese italiane le operazioni di sdoganamento nel nostro paese. (4-03425)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che il Ministero delle finanze, in ottemperanza al disposto dell'articolo 50, comma 8 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con legge n. 427 del 1993, ha approvato in data 20 settembre 1995 il regolamento per l'istituzione dei depositi non doganali, chiede di sapere quali motivazioni impediscano la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto*

*ministeriale e quali iniziative si intendano adottare per facilitare le imprese italiane nelle operazioni di sdoganamento da effettuare nel nostro paese.*

*Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 50, comma 8, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, ha previsto un regime agevolativo per i beni introdotti in depositi non doganali ed ha demandato al Ministro delle finanze la competenza ad emanare un decreto di attuazione della norma, al fine di stabilire le prescrizioni da osservare per l'istituzione e la gestione dei menzionati depositi.*

*L'amministrazione finanziaria, in conformità al dettato legislativo, aveva elaborato lo schema di regolamento attuativo menzionato dalla S.V. Onorevole ed aveva trasmesso il testo al Consiglio di Stato per ottenerne il prescritto parere; il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio 1995 aveva espresso parere favorevole, pur formulando alcuni rilievi.*

*Tuttavia, nelle more del procedimento di pubblicazione del predetto regolamento, è intervenuta la seconda direttiva di semplificazione CEE n. 95/7 del 10 aprile 1995, la quale ha introdotto alcune modificazioni nel regime dei depositi non doganali.*

*Il Governo, pertanto, ha ritenuto non opportuno emanare il provvedimento normativo di natura secondaria già predisposto, in quanto al momento della sua entrata in vigore sarebbe risultato non più conforme alle norme primarie da adottare in sede di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.*

*Ed infatti il Governo, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva CEE sopra menzionata, ha presentato al Parlamento in data 25 luglio 1996 un apposito disegno di legge, approvato dal Parlamento con legge 18 febbraio 1997, n. 28.*

*Invero, per rendere direttamente operativo l'istituto dei depositi non doganali l'articolo 1, comma 2, lettera h), del predetto testo normativo prevede l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 50 della legge n. 427 del 1993; la successiva lettera i) del medesimo articolo 1 aggiunge alla citata legge n.*

427 del 1993 l'articolo 50 bis, con il quale l'istituto dei depositi doganali, denominati speciali depositi I.V.A., viene disciplinato in modo completo e reso direttamente operativo.

Pertanto, la nuova normativa non prevede l'emanazione di alcun regolamento di attuazione, ma rinvia all'emanazione di decreti ministeriali la sola definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei depositi non doganali in favore degli operatori interessati.

Per quanto riguarda la richiesta di iniziative da adottare per facilitare le operazioni di sdoganamento, si fa presente che le semplificazioni normative nella materia in questione costituiscono un obiettivo perseguito anche a livello comunitario, e pertanto l'Amministrazione finanziaria non mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tradurre le direttive comunitarie in adeguati strumenti operativi e strutturali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**BECCHETTI.** — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Roma e il teatro dell'Opera di Roma hanno organizzato, per la stagione 1996-1997, una serie di concerti da tenere fuori dal classico ambito capitolino;

nonostante fosse stato stabilito che tali spettacoli avrebbero dovuto tenersi in località facenti parti della suddetta provincia romana, essi sono stati invece riservati a tre comuni dislocati in un'area di dieci chilometri;

i comuni in questione sono quelli di Palestrina, Olevano Romano e Genazzano, ove i concerti andranno in scena i giorni 25, 27 e 29 ottobre 1996;

tale « politica » della provincia di Roma appare fortemente penalizzante

delle giuste aspirazioni di altri comuni che non sono stati considerati al momento della scelta;

non si riesce a comprendere come mai i tre spettacoli oggetto della interrogazione siano stati concentrati in pochissimi chilometri —:

quale criterio sia stato adottato nella individuazione delle località ove programmare gli spettacoli e quale sia la politica del Ministero per i beni culturali e ambientali in materia di « decentramento » dei grandi spettacoli. (4-04283)

**RISPOSTA.** — Con riferimento ai quesiti posti sull'argomento oggetto dell'interrogazione, si fa presente quanto segue.

La scelta di limitare ad alcuni Comuni la realizzazione delle manifestazioni è derivata da ragioni tecniche connesse agli spazi teatrali a disposizione, nonché dalla preesistente organizzazione curata dalla Amministrazione Provinciale di Roma.

Non è infatti in potere dell'ente lirico estendere autonomamente e indifferentemente su tutto il bacino di utenza l'offerta di propri spettacoli, che comunque presuppongono una attenzione delle località potenzialmente interessate, oltre che una loro compartecipazione economica.

In particolare, si fa presente che a seguito dell'accordo con l'Amministrazione Provinciale di Roma per la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura musicale, il Teatro dell'Opera, su indicazione dell'Assessorato alla Cultura della Provincia, ha partecipato al progetto « Parole note - Itinerari tra letteratura e musica », svoltosi nelle biblioteche comunali dei Comuni di Bellegra, Genazzano, Labico, Olevano Romano, Palestrina e San Vito Romano, i quali hanno aderito all'iniziativa promossa dalla stessa Provincia.

Il progetto si articolava in una mostra itinerante, con concerti, un convegno, corsi e visite guidate. Il Teatro dell'Opera, dopo una serie di sopralluoghi, ha individuato tre spazi, fra i Comuni sopra citati, ove era tecnicamente possibile effettuare tre concerti previsti nell'accordo.

*Analogo criterio è stato adottato per il concerto del 31 ottobre 1996 effettuato al Teatro Comunale di Latina con il contributo della Provincia e del Comune di Latina.*

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

BERGAMO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

dal 1° aprile 1996 è in atto la nuova disciplina del contenzioso tributario, prevista dal decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;

numerose sono le difficoltà che incontrano ancora oggi sia i contribuenti (ed i relativi patrocinanti), sia le stesse commissioni tributarie provinciali e regionali, che non sono ancora riuscite nella maggior parte dei casi ad avviare completamente le proprie nuove strutture, soprattutto per mancanza di locali idonei, per mancanza di personale e a causa dell'enorme quantità di processi da istruire che si sono visti rimettere dalle vecchie commissioni tributarie di primo e secondo grado;

intanto, dal 1° aprile 1996 un'altra valanga di nuovi ricorsi si è riversata sulle stesse nuove commissioni tributarie; il ritardo nello svolgimento dei processi (o addirittura il blocco degli stessi in molte commissioni) da una parte colpisce i cittadini, che attendono anche anni per ottenere giustizia fiscale, dall'altra penalizza le casse dell'erario, che fino alla fine dei processi non può riscuotere le imposte, le sanzioni e le pene pecuniarie eventualmente dovute dai contribuenti « accertati », i quali spesso presentano ricorsi proprio con lo scopo di prender tempo e allontanare il pagamento delle somme dovute, consapevoli della lentezza del contenzioso tributario;

tra l'altro, le difficoltà maggiori per i cittadini sono rappresentate da quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo prima citato, cioè dalla modalità di costituzione in giudizio dei ricorrenti; in-

fatti al primo comma del predetto articolo si impone al ricorrente di depositare presso la commissione tributaria adita l'originale o la copia del ricorso, unitamente agli altri documenti, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

non è prevista la possibilità di spedizione postale dello stesso ricorso, e ciò crea notevolissimi problemi organizzativi; si pensi ad esempio ad una società di Venezia o Milano, proprietaria di immobili in provincia di Palermo, che riceva un accertamento Invim dall'ufficio del registro di Palermo; in caso di ricorso, l'amministratore, o chi per lui, dovrà recarsi personalmente nel capoluogo siciliano per depositare a mano la documentazione presso la commissione tributaria apposita, con innegabili aggravii finanziari e perdite di tempo;

in molte regioni, per di più, risulta difficoltoso raggiungere i capoluoghi provinciali e regionali ai cittadini residenti nei paesi situati agli estremi del territorio regionale;

sarebbe opportuna la creazione immediata di una *task-force* temporanea in ogni commissione tributaria, con l'ausilio di dipendenti statali in esubero in altri settori della pubblica amministrazione e magari di professionisti esterni, ma esperti nel campo tributario, *task-force* che possa contribuire alla completa e rapida organizzazione di partenza della stessa commissione in modo da permettere l'avvio definitivo e lo svolgimento continuo e costante dei processi giacenti —:

se non ritenga utile assumere iniziative affinché il dettato legislativo sia modificato nel senso di permettere al contribuente, o a chi per lui, di poter proporre il ricorso e trasmetterlo quindi alla commissione tributaria adita anche a mezzo posta, con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;

quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere tale ostacolo burocratico e gli altri prima accennati che alimentano ulteriori problemi ai contribuenti.

(4-04985)

**RISPOSTA.** — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel rilevare che numerosi contribuenti incontrano, nell'ambito, del nuovo contenzioso tributario, difficoltà nell'espletamento delle attività di difesa e, in particolare, disagi connessi all'attività di costituzione in giudizio, atteso che la disposizione dell'articolo 22 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 obbliga i ricorrenti al diretto deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie, ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare al fine di rimuovere le gravi difficoltà connesse al raggiungimento delle sedi delle commissioni tributarie regionali per la costituzione nel giudizio di appello.

È opportuno rilevare, preliminarmente, che i problemi organizzativi delle nuove commissioni, evidenziati dalla S.V. Onorevole, sono da ritenersi connaturati alla riforma, di ampia portata, che ha investito il sistema del contenzioso tributario.

Al fine di ovviare a tali difficoltà, l'Amministrazione Finanziaria ha assicurato, fin dall'attivazione delle nuove commissioni tributarie o comunque in tempi ristretti, locali idonei ad accogliere le commissioni nonché a fornire personale sufficiente all'avvio dello svolgimento della loro attività.

Per quanto riguarda la modifica legislativa volta a consentire ai soggetti interessati la possibilità di depositare gli atti e documenti a mezzo posta, si osserva che una delle novità più rilevanti della legge di riforma del contenzioso è rappresentata dalla costituzione in giudizio del ricorrente, che mediante tale atto si presenta in modo formale davanti alla commissione tributaria.

Le modalità richieste nella fase costitutiva del giudizio, che si traducono concretamente con il deposito del ricorso nonché degli appositi documenti, rappresentano gli elementi indispensabili perché avvenga la prosecuzione del processo dopo che il ricorso è stato proposto nei termini indicati dalla legge.

Ciò posto, si assicura che questa Amministrazione non mancherà di valutare la possibilità di introdurre le auspiccate variazioni di tali adempimenti, nell'ambito delle

modifiche da apportare al sistema del contenzioso tributario, mediante la presentazione di apposito disegno di legge che il Governo intende presentare al più presto al Parlamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**BERGAMO.** — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la signora Angela Rosa Sarubbo, nata il 2 gennaio 1925 a Tortora ed ivi residente, a seguito di proposizione di una domanda per « indennità » presentata il 25 luglio 1991 per le seguenti patologie accertate: « esiti di istero-annessectomia da carcinoma della portio con cistite e proctite post-attinica con incontinenza urinaria e riferite saltuarie emorragie rettali », in data 19 dicembre 1992, veniva riconosciuta, dalla commissione medica periferica di Cosenza, « invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al cento per cento e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita »;

tale dicitura è seguita dalla clausola: « per due anni — scade il 25 luglio 1993 »;

trascorsi i due anni, la signora, il 20 dicembre 1994 veniva visitata nuovamente dalla Commissione medica che riconfermava la diagnosi del precedente verbale e dichiarava il soggetto « rivedibile fra un anno »;

nella visita del 19 dicembre 1996, la signora Sarubbo, pur accusando le stesse patologie, veniva dichiarata: « invalida con totale e permanente inabilità lavorativa », raggiungendo, però una percentuale invalidante che non dà diritto all'erogazione di alcun beneficio economico;

in data 25 febbraio 1997 la signora presentava ricorso alla cassa del tesoro di Roma —:

quali provvedimenti intenda assumere per verificare le possibilità di rivedere le decisioni adottate che penalizzano

l'anziana malata alla quale è stato negato un sacrosanto diritto. (4-10952)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ricorso della Sig.ra Angela Rosa Sarubbo, pervenuto in data 3 marzo 1997.*

*Al riguardo si precisa, in via generale, che i ricorsi vengono esaminati in ordine cronologico di arrivo allorché risultino inoltrati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del verbale di prima istanza.*

*Per quanto riguarda l'eventuale trattazione anticipata dei ricorsi, si fa presente che non risulta che vi siano disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la deroga al principio generale della trattazione delle pratiche in base all'ordine cronologico di presentazione. Tuttavia, in via amministrativa, si ricorre alla trattazione anticipata delle istanze in caso di imminente pericolo di vita del ricorrente, debitamente comprovato da certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche o, nei casi in cui il riconoscimento dello stato di invalidità sia necessario per poter accedere a posti di lavoro riservati alle categorie protette, comprovato anch'esso da idonea documentazione.*

*Con riferimento al ricorso della Sig.ra Sarubbo, si soggiunge che da un esame preliminare è stato rilevato che la documentazione presentata è incompleta e, pertanto, sarà necessario acquisire presso i competenti enti i documenti utili alla definizione del ricorso e, nel caso di cui trattasi, la copia del verbale di visita impugnato.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

la Banca Italo-albanese — controllata dalla Banca di Roma e dalla Banca commerciale di Tirana — ha svolto un ruolo non secondario nella vicenda, ancora tutta da chiarire, dell'attività e del crollo delle

« piramidi », che è stata causa non secondaria della crisi finanziaria e politica dell'Albania;

risulta infatti all'interrogante che tutte (o quasi) le « piramidi » avrebbero operato su conti accesi presso la Banca Italo-albanese e che tutti i suoi dipendenti sarebbero stati investitori nelle « piramidi »;

voci insistenti e qualificate raccolte nei giorni scorsi da molti osservatori a Tirana sostengono inoltre che, attraverso la Banca Italo-albanese, sarebbero transitati ingenti quantitativi di valuta da trasferirsi all'estero, che non sarebbero altro che i ricavi della megatruffa finanziaria delle « piramidi »;

queste vicende hanno un misterioso precedente nel non chiarito « suicidio » di Roberto Pancani, allora funzionario della Banca di Roma a Tirana, trovato morto nei giardini pubblici di Vetralla (Viterbo), a sua volta collegato con l'agente Sisimi Mario Ferraro, « suicidatosi » pochi giorni prima, il quale aveva indagato anche su un traffico di titoli fra Italia e Albania —:

se non ritengano urgente ed indilazionabile avviare accertamenti sull'attività svolta dalla Banca Italo-albanese in relazione alle oscure vicende di cui sopra. (4-08682)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i rapporti finanziari fra l'Italia e l'Albania ed, in particolare, intesa a conoscere se si riscontrino movimentazioni, attraverso intermediari italiani, di flussi finanziari gestiti da società finanziarie albanesi, ovvero risultino attive in Italia succursali di società finanziarie albanesi.*

*Al riguardo, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi, si precisa che le informazioni inviate mensilmente a tale Ufficio da parte degli intermediari abilitati, relative ai flussi finanziari dagli stessi canalizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197, non consentono di individuare le controparti destinatarie dei flussi medesimi. Pertanto, nelle informa-*

zioni aggregate relative ai flussi finanziari attuati mediante bonifici da e per l'Albania, non è possibile isolare le movimentazioni riferite a società finanziarie albanesi.

Con riferimento ad eventuali attività in Italia di succursali di società finanziarie albanesi, va premesso che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), non possono effettuare raccolta del risparmio presso il pubblico, essendo tale attività loro preclusa dall'articolo 11, comma 2 del citato T.U.

Si soggiunge, infine, che non risulta che gli intermediari finanziari aventi sede legale in Albania abbiano presentato domanda di iscrizione nel succitato elenco generale, ai sensi del decreto 28 luglio 1994 del Ministero del Tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

CICU, MARRAS e MASSIDDA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese è forte l'evasione fiscale; le cause solo in parte sono da addebitare allo scarso senso civico dei cittadini, ma sono anche riconducibili alla farraginosità delle modalità di riscossione delle imposte da parte dello Stato ed a leggi fiscali non attuali;

occorrono oltre cinque anni affinché i cittadini acquisiscano i rimborsi sulla dichiarazione dei redditi, cui si aggiungono i ritardi dei rimborsi dell'Iva;

recentemente si è appreso che presso l'ufficio Iva di Cagliari giacciono ben oltre ottomila pratiche inevase, relative a rimborsi Iva di oltre cinque anni, per un ammontare di valore da rimborsare ai cittadini di alcune decine di miliardi;

i ritardi lamentati sono attribuibili alla carenza di personale, cui si aggiunge

una mancata semplificazione dell'iter di rimborso per effetto della necessaria presentazione di numerosi documenti;

gli stessi ritardi pare siano pure imputabili al mancato trasferimento di fondi dal ministero alle sedi periferiche. Risulta infatti, che oltre cento decreti di rimborso per gli anni 1990-1991 sono giacenti nell'ufficio Iva di Cagliari per la mancanza della copertura finanziaria;

alle disfunzioni lamentate si aggiunge il fatto che, malgrado l'arretrato e le vistose carenze d'organico, ben cinque dipendenti sono stati comandati dalla sede di Cagliari a quella di Nuoro per smaltire l'arretrato dello stesso ufficio, sguarnendo ulteriormente l'ufficio di Cagliari;

la grave situazione economica in cui riversa la Sardegna, ed in particolare la provincia di Cagliari, condiziona le iniziative produttive. I ritardi evidenziati per i rimborsi Iva, cui si aggiungono le spese derivanti dall'accensione di una garanzia fideiussoria per l'importo da rimborsare, costituiscono un freno per lo sviluppo imprenditoriale —:

quali siano i motivi dei ritardi del trasferimento dei fondi dal Ministero delle finanze alle sedi periferiche per i rimborsi Iva;

in quale logica razionale di funzionamento e di efficienza si inquadri il trasferimento dei cinque dipendenti dall'ufficio Iva di Cagliari a quello di Nuoro, pur esistendo nell'ufficio cagliaritano vistose carenze di organico e un arretrato di pratiche di riferite a oltre ottomila rimborsi;

quanto debbano aspettare i cittadini onesti e gli imprenditori onesti per acquisire quanto lo Stato ha introitato in più rispetto a quello che avrebbe dovuto ricevere. (4-04670)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere i motivi dei ritardi del trasferimento dal Ministero delle finanze agli uffici finanziari dei fondi destinati ai rimborsi I.V.A. nonché in quale logica razionale

di funzionamento e di efficienza si inquadri il trasferimento di cinque dipendenti dall'ufficio I.V.A. di Cagliari a quello di Nuoro, pur esistendo nell'ufficio cagliaritano vistose carenze di organico ed un arretrato di pratiche riferite ad oltre ottomila rimborsi.

Risulta al riguardo, che la Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna non è riuscita a coordinare nel primo semestre 1996 le richieste dei propri uffici, ed i fondi destinati all'ufficio I.V.A. di Cagliari non sono stati inviati in quanto la richiesta del predetto ufficio è pervenuta agli organi centrali dell'Amministrazione finanziaria non in tempo utile rispetto alla predisposizione del tabulato di ripartizione dei fondi tra le varie Direzioni Regionali delle Entrate.

Nel secondo semestre del 1996, invece, sono stati assegnati alla predetta Direzione Regionale delle Entrate, come anche alle altre Direzioni Regionali, i fondi rimasti disponibili sul Capitolo 3519 per i rimborsi I.V.A., ed a seguito della legge di assestamento di bilancio, sono state evase in toto le richieste della citata Direzione Regionale delle Entrate con provvedimenti del 3 ottobre 1996 e del 15 ottobre 1996.

Per quanto riguarda i movimenti del personale cui fanno riferimento le SS.LL. Onorevoli, si fa presente che l'Amministrazione centrale, in occasione dell'espletamento del concorso per 2937 posti di assistente tributario, ha assegnato a decorrere dal 1° aprile 1996 alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna n. 77 unità di cui 52 hanno preso servizio; nella circostanza, la predetta Direzione Regionale ha destinato n. 4 unità all'ufficio I.V.A. di Nuoro, n. 5 unità all'ufficio I.V.A. di Cagliari e n. 5 unità all'ufficio I.V.A. di Sassari.

La citata Direzione Regionale ha fatto presente che l'arretrato dei rimborsi I.V.A. giacente presso l'ufficio di Cagliari si riferisce soprattutto al periodo precedente alla istituzione delle Direzioni Regionali, e che per accelerare le operazioni di liquidazione sono stati sottoscritti dei protocolli di intesa con diverse Associazioni di categoria con lo scopo, nel rispetto della legge n. 241 del 1990, di snellire gli adempimenti di carattere formale.

Si fa presente, comunque, che nel corso del 1996, al fine di snellire e rendere più celeri le liquidazioni, è stato predisposto un piano straordinario per gli uffici di Cagliari, Sassari e Nuoro volto ad azzerare i rimborsi fino al periodo di imposta 1995, e, data la scarsa consistenza di forze disponibili presso l'ufficio I.V.A. di Nuoro e la situazione di particolare necessità del tessuto economico locale anche ai fini delle garanzie dei livelli occupazionali di quella provincia, la stessa Direzione ha preso in considerazione l'opportunità di privilegiare l'ufficio I.V.A. di Nuoro.

Infatti, è stato valutato che, privando per due mesi di cinque e due unità esperte in materia di I.V.A. rispettivamente gli uffici I.V.A. di Cagliari e Sassari, si sarebbe potuto azzerare entro il 31 dicembre 1996 l'arretrato dell'ufficio I.V.A. di Nuoro, risolvendo radicalmente una situazione di disturbo anche per gli uffici di Cagliari e Sassari, sovente interessati in passato per distacchi di personale.

Peraltro, le nuove procedure di rimborso sperimentate efficacemente a Nuoro hanno permesso dal gennaio 1997 una maggiore scorrevolezza nell'evasione degli arretrati presso gli uffici di Cagliari e Sassari, e poiché presso l'ufficio I.V.A. di Cagliari sono state distaccate dalla Direzione Regionale sette unità con un discreto grado di professionalità, si ritiene che esse, unitamente al rientro del personale temporaneamente distaccato a Nuoro, daranno un contributo apprezzabile per la soluzione del problema dei rimborsi nell'ufficio in questione.

In ogni caso, alla fine di maggio del corrente anno risultano ultimate, dell'arretrato ammontante a 5.843 rimborsi, n. 1.022 pratiche, ed emessi anche circa 600 decreti di pagamento di interessi pregressi relativi a vecchie annualità (ante 1987), per le quali era già stata rimborsata la parte capitale.

Tuttavia, l'attività di rimborso ha subito un brusco rallentamento nell'intero mese di febbraio: infatti, le nuove disposizioni impartite dall'Amministrazione Centrale al fine di estendere le garanzie da prestare per l'ottenimento dei rimborsi I.V.A. a tutte le ipotesi di indebito (oltre a quelle derivanti

da accertamenti ex artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72) hanno comportato l'integrazione di polizze fidejussorie relative a circa 400 pratiche per le quali era già stata ultimata o era in corso di ultimazione la lavorazione, con conseguente redistribuzione tra il personale ad detto.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COSTA. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

l'azienda « Fattorie Osella spa », con sede in Caramagna Piemonte, via S. Abbondio 6, in data 22 maggio 1997 ha ricevuto dall'Ice (Istituto per il commercio estero, con sede in Roma), la seguente risposta ad una precedente missiva: « We refer to the letter of the above, kindly give us your partita Iva again and also inform us if you are Ice subscriber via fax, for invoicing purposes. Thank you. Yours faithfully » —:

per quale motivo l'Ice, che ha sede centrale a Roma, non adotti la lingua italiana nelle corrispondenze che avvengono nell'ambito dello Stato. (4-11578)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione indicata in oggetto.

Al riguardo l'Istituto del commercio con l'estero, interpellato sull'argomento, ha riferito quanto segue.

I tagli operati negli ultimi anni sui fondi destinati all'Istituto, si sono ripercossi in maniera molto pesante, anche sulla rete degli Uffici ICE all'estero, che hanno quindi subito notevole riduzioni di budget, che hanno inciso notevolmente sul personale.

L'Istituto si è quindi visto costretto a chiudere alcuni Uffici in diversi paesi, limitando il numero dei propri funzionari assegnati alle sedi estere.

Alla riduzione del personale si aggiunge anche la difficoltà di reperire, in alcuni paesi, elementi che conoscono la lingua italiana. Per evitare l'immobilità si sopprime con personale che, oltre alla lingua

locale, conosca almeno la lingua inglese, usata commercialmente in tutto il mondo ed usata abitualmente dalla maggior parte delle aziende operanti con l'estero.

Una tale situazione di emergenza potrebbe aver costretto le sedi estere dell'ICE (precisamente quelle di Kuala Lumpur e di Manila) ad usare la lingua inglese, anziché quella italiana, pur di rispondere con la dovuta tempestività, portando avanti il servizio richiesto dalla azienda Osella, come da direttive impartite dall'Istituto ai suoi uffici esteri, di rispondere tempestivamente alle richieste delle aziende italiane, pur ricorrendo, nel caso specifico alla lingua inglese.

È comunque norma generale adottata da tutti gli uffici ICE all'estero di usare sempre la lingua italiana nella corrispondenza con aziende nazionali. Tanto è vero che su oltre trenta uffici ICE interpellati dalla ditta Osella in questa circostanza, soltanto due in questa occasione, hanno risposto utilizzando la lingua inglese, quelli appunto già citati di Kuala Lumpur e di Manila.

Peraltro, con l'auspicato miglioramento della situazione finanziaria dell'ICE e con il rafforzamento in corso degli Uffici all'estero mediante trasferimento di personale dalla Sede centrale, tali inconvenienti non avranno più ragione né probabilità di verificarsi in futuro.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

TERESIO DELFINO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 8 febbraio 1983 il signor Bruno Tasca nato il 13 maggio 1941 e residente in Villanova Solaro (Cuneo), ha presentato all'Inpdap domanda per la ricongiunzione dei contributi assicurativi ai sensi della legge 29/1979 (posizione n. 8066760 - domanda n. 414807), domanda reiterata in data 6 settembre 1994;

in data 15 novembre 1992 il signor Tasca veniva collocato in quiescenza quale dipendente della Usl n. 61 di Savigliano (Cuneo), percependo tutt'ora acconti men-

sili sul trattamento pensionistico senza che gli siano stati conteggiati i contributi di cui ha chiesto la ricongiunzione —:

se ritenga giustificabile, a distanza di diversi anni e oltre un ragionevole periodo di tempo, che l'Inpdap non abbia ancora concluso l'esame della pratica e quali provvedimenti ritenga assumere onde non arrecare ulteriori danni economici all'interessato. (4-09403)

RISPOSTA. — *In merito alla questione segnalata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare indicato in oggetto, sono stati acquisiti elementi informativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.*

*L'Istituto ha comunicato che è stato definito il trattamento di pensione in favore del Sig. TASCA Bruno Antonio, il cui importo ammonta a £. 12.336.900 annue lorde comprensive della ricongiunzione (articolo 2 legge n. 29/79).*

*Esauriti i necessari adempimenti amministrativi, gli atti relativi al conferimento del trattamento di quiescenza saranno trasmessi al Comune di residenza per la notifica all'interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*la stampa nazionale ha riportato recentemente le dichiarazioni dei « superispettori » tributari Riccardo Greco e Igino Rossi, secondo cui la procedura di accertamento fiscale e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni agli imputati nei processi milanesi di « tangentopoli » debbono scattare subito indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali (Italia Oggi del 7 marzo 1997, pagina 27);*

*secondo i predetti « superispettori », gli uffici tributari e la Guardia di finanza debbono basarsi sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che « danno concretezza*

*in modo complessivo ed esauriente alle singole condotte e offrono le motivazioni delle contestazioni fiscali »;*

*tale attività, sempre secondo i « superispettori », va eseguita « senza indugio, trattandosi di un dovere connesso agli obblighi di collaborazione e non di un potere discrezionalmente utilizzabile »;*

*la notizia ha suscitato sconcerto in quanto, a far data dal 1992 (anno in cui « esplose » il fenomeno di « tangentopoli »), sui giornali e sulle televisioni sono comparse centinaia di interviste nell'ambito delle quali tutti i mascalzoni della « prima Repubblica » hanno apertamente confessato di avere introitato miliardi in quantità... industriali;*

*i cittadini hanno sempre pensato che non vi fosse la necessità di attendere le « storiche » dichiarazioni di due « superispettori » per agire non soltanto penalmente, ma anche fiscalmente, nei confronti di coloro che avevano incassato somme enormi;*

*i cittadini, del resto, e segnatamente i commercianti, gli artigiani ed i liberi professionisti, sono abituati a subire immediate verifiche, spesso con modalità plateali, sol che pervenga alla Guardia di finanza una qualunque segnalazione;*

*la stessa istituzione del servizio « 117 » conferma che i cittadini che non hanno goduto dello status di « politico » sono esposti ai blitz della Guardia di finanza, mentre invece, sino ad oggi, pare che i delinquenti politici abbiano potuto godere di una serie di strane guarentigie —:*

*come sia interpretabile la strana dichiarazione resa dai « superispettori » Riccardo Greco e Igino Rossi;*

*quanti e quali accertamenti siano stati effettuati nei confronti degli inquisiti e dei condannati di « tangentopoli »;*

*se le dichiarazioni confessorie rese sui più importanti giornali nazionali e sulle reti televisive da personaggi colpiti dalle*

inchieste di « tangentopoli » siano state utilizzate per avviare le procedure di natura tributaria;

per quali ragioni soltanto dopo cinque anni dall'avvio di « tangentopoli » si sia deciso che si deve procedere « senza indugio ».  
(4-08537)

**RISPOSTA.** — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, a seguito di notizie apparse su alcuni quotidiani, ha chiesto di conoscere quale interpretazione debba essere data alle dichiarazioni degli ispettori tributari, Riccardo Greco e Igino Rossi, secondo cui le procedure di accertamento fiscale e le relative sanzioni debbano scattare immediatamente nei confronti degli imputati di tangentopoli, indipendentemente dall'esito dei procedimenti penali.

In particolare, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quanti e quali accertamenti siano stati effettuati « nei confronti degli inquisiti e dei condannati di tangentopoli ».

Al riguardo, gli Ispettori interessati hanno fatto presente di non aver mai rilasciato interviste a chicchessia e le dichiarazioni loro attribuite sono state estrapolate da un più ampio contesto riguardante una relazione presentata al Servizio Centrale degli ispettori tributari dal titolo « I cosiddetti paradisi fiscali come strumento di sottrazione di imposta ».

I medesimi ispettori hanno precisato inoltre che, dal punto di vista strettamente giornalistico, l'interpretazione del Se.Ci.T è stata riportata dal quotidiano « Italia Oggi » in relazione alla contraria opinione, diffusa dalla quasi totalità degli altri quotidiani nei medesimi giorni, secondo cui sarebbe stato opportuno che l'amministrazione finanziaria attendesse l'esito dei giudizi penali e la definitiva affermazione di responsabilità degli imputati.

I predetti ispettori tributari hanno evidenziato che, circa gli specifici fatti di « tangentopoli », il servizio si è occupato soltanto di uno dei tanti risvolti possibili, in particolare di quello relativo al trasferimento e alla detenzione all'estero di disponibilità economiche e che, peraltro, l'indagine condotta non ha avuto riguardo alla assogget-

tività ad imposta delle « tangenti » in senso stretto, precisando, a tale proposito, che l'articolo 14 della legge 24.12.1993, n. 537 esclude l'imponibilità dei proventi illeciti se sono sottoposti a sequestro o confisca.

Circa la quantità e la qualità degli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti coinvolti nel fenomeno di che trattasi, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito che sin dal 1993 il Corpo ha condotto, previe intese con le Magistrature inquirenti, complesse e delicate indagini di polizia giudiziaria e tributaria facenti parte del c.d. filone « tangentopoli », fornendo un prezioso contributo alle competenti Autorità Giudiziarie per la ricerca delle fonti di prova indispensabili per supportare le richieste di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti indagati ed utilizzando, nel contempo, tali informazioni per contestare ai responsabili, in sede amministrativa, le connesse violazioni tributarie perpetrate in materia di imposte dirette ed indirette.

In particolare, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato che, allo stato, risultano portati a termine n. 1.608 interventi ispettivi tra verifiche, controlli e segnalazioni, a seguito dei quali sono stati accertati:

elementi positivi di reddito non dichiarati e/o non registrati L. 1.545.213.943.000;

elementi negativi di reddito non deducibili L. 1.593.245.128.000;

ritenute d'acconto operate e/o non versate L. 22.499.614.000;

IVA relativa L. 97.323.827.000;

IVA dovuta L. 228.820.278.000;

IVA non versata L. 10.083.641.000;

« dazioni » illecite L. 2.129.442.038.000.

Nella maggioranza dei casi i responsabili delle società controllate sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria anche per reati di cui alla legge n. 516 del 1982 c.d. « manette agli evasori » ovvero al Codice Civile.

Inoltre, con particolare riferimento all'attività svolta dal Nucleo Regionale della polizia tributaria di Milano, è stato fatto presente che lo stesso, sulla base di specifici accordi con la competente Autorità Giudiziaria, fin dal luglio 1996 ha proceduto a riesaminare gli atti processuali di taluni dei citati procedimenti, al fine di individuare comportamenti posti in essere dai soggetti indagati riguardanti violazione della legge n. 227 del 1990 sul « monitoraggio fiscale », nonché la normativa sull'antiriciclaggio prevista dalla legge n. 197 del 1991.

Risulta che l'analisi del carteggio è stata particolarmente laboriosa e frammentaria poiché i soggetti coinvolti hanno frequentemente rettificato le proprie dichiarazioni in merito agli elementi sostanziali dei fatti contestati (luogo, persone, date ed importi).

Ciò ha indotto i militari della Guardia di Finanza a procedere alla verbalizzazione soltanto per i casi in cui gli elementi acquisiti risultavano essere supportati da indizi gravi, precisi e concordanti.

Nel dettaglio, i risultati raggiunti, peraltro tempestivamente comunicati ai competenti Uffici Finanziari per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, sono i seguenti:

Violazioni alla legge 227 del 1990:

flussi finanziari individuati L.  
3.098.210.661.840;

redditi di capitale segnalati L.  
29.337.658.801;

pena pecuniaria minima L.  
154.910.533.092;

pena pecuniaria massima L.  
774.552.665.460;

pena pecuniaria fissa L. 23.317.400.000.

Violazioni alla legge 197/91:

importi trasferiti L. 276.101.117.638;

pena pecuniaria (ex articolo 5. 1°  
comma) L. 110.440.447.056.

Occorre, infine, evidenziare che diversi episodi evasivi risultano riferiti ad annua-

lità comprese fino al 1990, relativamente alle quali numerosi soggetti coinvolti nelle inchieste giudiziarie risultano aver beneficiato del condono previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GATTO, GIACCO, MARIANI, PITTELLA, OLIVO, CARLI, SCRIVANI, MOLINARI, PETRELLA, GIARDIELLO e NARDONE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risultano scoperti posti con qualifica dirigenziale per almeno duecentoventi unità;

la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per l'anno 1995), articolo 22, comma 8, prevedeva per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, e valide per il triennio 1995-1997;

la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria per l'anno 1996), articolo 1, comma 4, ha prorogato al 31 dicembre 1998 la validità delle predette graduatorie;

la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per l'anno 1997), non ha modificato le precedenti disposizioni;

esiste personale risultante idoneo (78 unità) al concorso pubblico a 70 posti di dirigente (graduatoria approvata con determinazione commissariale n. 2211 del 2 marzo 1994), per avere superato due prove scritte ed una orale, ciò che determinerebbe solo passaggi interni, senza incremento di forza lavoro dall'esterno;

l'orientamento dell'Istituto, volto a coprire le vacanze organiche dei dirigenti esclusivamente con un concorso esterno e con lo scrutinio comparativo, appare in

contrasto con la scelta del Governo di voler contenere la spesa pubblica;

le pressanti esigenze funzionali dell'Istituto richiederebbero di coprire con urgenza gli incarichi vacanti, tenuto conto anche dei processi di mobilità e di avviamento delle attribuzioni che sono in corso;

la scelta di non voler assumere decisioni in proposito mortifica quei funzionari con incarichi di responsabilità da anni impegnati nella strategia dell'Inps di miglioramento delle qualità e per i quali l'amministrazione ha già investito molto in corsi formativi, tra cui « il progetto di formazione professionale », che ha avuto la durata di sei mesi, con costi notevoli —:

se ed in quanto tempo la direzione generale dell'Inps intenda garantire la piena efficacia dell'azione amministrativa dei propri uffici periferici, ricoprendo i posti-funzione liberi;

se non si ritenga di dover procedere, con l'urgenza che il caso richiede, a coprire i posti vacanti di dirigente utilizzando integralmente la graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 70 posti, approvata con la determinazione commissariale n. 2211 del 2 marzo 1994, provvedendo immediatamente alla nomina ed alla immissione in ruolo con assegnazione agli uffici privi di titolare, così come espressamente disciplinato dal già citato articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

se non si ritenga opportuno annullare le ipotesi di altri concorsi esterni che, oltre ad essere in contrasto con la vigente legislazione, non soddisferebbero le preminenti esigenze della dirigenza e, per di più, offenderebbero l'acquisita professionalità di quei funzionari idonei, maturata in conseguenza di reggenze di uffici in sede vacante e di corsi formativi predisposti dalla stessa amministrazione. (4-07338)

RISPOSTA. — *Il documento parlamentare presentato solleva la problematica relativa alle modalità di reclutamento del personale*

*con qualifica dirigenziale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In particolare si chiede di conoscere se l'Istituto non ritenga di procedere a coprire i posti vacanti attraverso l'assunzione di candidati risultati già idonei nell'ultimo concorso espletato.*

*A tale proposito occorre, in primo luogo, sottolineare, che l'articolo 3, comma 8, della legge n. 537/93 (legge finanziaria per l'anno 1994) prevedeva, tra l'altro, che fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/94, potessero provvedere alla copertura dei posti resi disponibili annualmente per cessazione del rapporto di lavoro entro il limite del 10% degli stessi, ove fosse accertato il relativo fabbisogno.*

*I divieti posti dalle successive leggi finanziarie alle amministrazioni pubbliche, relativamente all'assunzione di nuovo personale, hanno, però, di fatto, determinato, per l'Istituto, l'impossibilità di colmare le carenze di organico succitate.*

*Tuttavia, con delibera del 25 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di assunzioni predisposto per la copertura dei posti vacanti di dirigente amministrativo e dirigente informatico, procrastinando la effettiva immissione nel servizio al 1° gennaio 1998, poiché l'ultima finanziaria (legge n. 662/96) ha stabilito per le amministrazioni pubbliche il divieto di assunzione fino al 31 dicembre 1997.*

*L'INPS ha reso noto che le procedure per l'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei suddetti posti, che ammontano a complessive 88 unità, saranno sottoposte al più presto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.*

*Infine, per quanto concerne la possibilità di utilizzare gli idonei inseriti nella graduatoria del concorso per dirigenti approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il 2 marzo 1994, alla quale si fa menzione nell'interrogazione, il Ministero, a seguito di un quesito posto dall'Ente previdenziale, ha espresso l'avviso che la soluzione prospettata non è percorribile, avuto riguardo alla posizione dei funzionari che,*

nel frattempo, hanno maturato l'anzianità richiesta per partecipare al concorso ed ai quali, invece, verrebbe precluso il diritto alla selezione.

Peraltro anche il Collegio dei Sindaci dell'INPS, nonché il Dipartimento della Funzione Pubblica, interpellati sull'argomento dallo stesso Istituto, hanno espresso parere negativo in ordine alla cennata utilizzazione della graduatoria degli idonei. In particolare la Funzione Pubblica ha fatto presente di aver già affrontato in passato la questione in termini negativi, in ciò confortata anche da un costante orientamento giurisprudenziale. I motivi che suffragano tale posizione sono, più precisamente, due: il primo è quello costituito dal fatto che le forme di accesso alla dirigenza previste dalla legislazione vigente rappresentano un sistema ciclico, poiché ciascuna delle procedure concorsuali è annualmente destinata alla copertura di un determinato numero percentuale di posti, per cui l'ipotetico scorrimento di una graduatoria determinerebbe, ovviamente, un'alterazione della proporzione stabilita nella copertura dei posti tra i vari concorsi.

L'altro motivo è rappresentato dalla previsione normativa secondo la quale le nomine dirigenziali debbano decorrere dal 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. Pertanto, l'eventuale scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico determinerebbe la retroattività delle nuove nomine dirigenziali ad una data anteriore al verificarsi delle stesse vacanze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Enasarco è l'ente deputato a corrispondere la pensione agli agenti di commercio, che regolarmente pagano la contribuzione prevista;

che per far fronte a tale impegno l'Enasarco ha provveduto e sta provvedendo, tra l'altro, all'acquisto di numerosi immobili nel territorio italiano, e principalmente nelle città di Roma e Milano;

che nel triennio 1992-1995 l'Enasarco ha investito circa mille miliardi di lire per tale operazione —:

se risponda al vero che i contributi incassati dall'ente non siano più sufficienti a coprire le spese pensionistiche;

se il Consiglio di amministrazione intenda provvedere, in tempi brevissimi, a predisporre un congruo aumento della contribuzione da parte dei rappresentanti di commercio, oltre che a deliberare una diminuzione degli importi pensionistici a coloro che andranno in pensione nei prossimi anni;

se, in caso non si riesca a riportare in pareggio/attivo le casse dell'ente, sia previsto il commissariamento dell'ente stesso;

se, in caso di commissariamento, vi sia l'intento di sistemare i bilanci in due anni e riportare in pareggio le casse o se sia prevista la liquidazione dell'ente con tutte le ripercussioni negative e le relative conseguenze per agenti, pensionati e dipendenti;

se si intendano chiarire specificamente gli effetti conseguenti all'atteggiamento del presidente dell'ente, diretto quasi esclusivamente a gestire la parte immobiliare, e che appare sordo, pur in presenza di continue denunce di parte sindacale, alle aspettative legittime dei rappresentanti di commercio e dei dipendenti;

di conseguenza se si ritenga che l'Enasarco non si configuri in tal modo impropriamente come una « società immobiliare », che acquista immobili e li cede in affitto (ed a volte nemmeno quello!), considerato che immobili acquistati a Milano, Bologna e Roma nel 1991 per uso strumentale non sono stati ancora locati, forse è questa una delle motivazioni per le quali non è garantito il futuro pagamento delle pensioni agli aventi diritto? (4-01003)

**RISPOSTA.** — *In merito alla problematica sollevata dalla S.V. On.le sono stati acquisiti elementi informativi presso l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio.*

*In via preliminare l'Istituto precisa che i propri investimenti immobiliari sono stati effettuati in conformità ed in adempimento di quanto disposto dalle norme statutarie, dalla legge n. 153 del 30 aprile 1969 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge n. 155 del 23 aprile 1981 e dalla legge n. 498 del 23 dicembre 1992 e successive modifiche, nonché nel rispetto di piani di impiego approvati da questo Ministero di concerto con quelli del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.*

*A tal proposito l'Ente evidenzia che la consistenza del patrimonio immobiliare se da una parte ha determinato complessi ed onerosi problemi di gestione, dall'altra, oltre ad ovviare al problema della svalutazione monetaria, ha costituito una reale garanzia per il pagamento delle prestazioni istituzionali.*

*Più in particolare, in relazione alla somma investita nel quadriennio 1992-1995 l'ENASARCO dà conferma dell'importo riportato nel documento ispettivo, precisando che i piani di impiego di tale periodo, formulati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, prevedevano investimenti immobiliari per complessive lire 3.070.129.590.200.*

*Inoltre, con riferimento al primo quesito del documento ispettivo, l'Ente ravvisa la veridicità di quanto formulato dalla S.V. On.le. Infatti, la contabilità degli ultimi due esercizi ha evidenziato una discordanza tra le spese pensionistiche e le entrate contributive, differenza comunque coperta dalle rendite patrimoniali.*

*Per quanto riguarda, infine, il profilo più specifico relativo all'aumento della contribuzione da parte dei rappresentanti di commercio ed alla diminuzione degli importi pensionistici per quanti andranno in pensione nei prossimi anni, l'Istituto fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione, dopo approfonditi studi tecnico-attuariali, la problematica del-*

*l'equilibrio finanziario-economico del Fondo di Previdenza.*

*Tale questione sarà definita dagli organi responsabili dell'Ente, recentemente costituiti in conclusione dell'iter di privatizzazione.*

*Com'è noto, infatti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 27 novembre 1996, la trasformazione in persona giuridica privata dell'Ente.*

*Successivamente l'Ente ha inoltrato a questa Amministrazione il testo dello Statuto e del Regolamento per l'approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d. l.vo n. 509 del 1994.*

*Sugli atti trasmessi questo Ministero, d'intesa col Ministero del Tesoro, ha formulato taluni rilievi con nota prot. 3/PS/20561 del 28.2.1997.*

*L'Ente ha, quindi, rielaborato i testi dello Statuto e del Regolamento trasmettendoli per l'approvazione a questa Amministrazione in data 9 maggio c.a.*

*Questi ultimi sono stati approvati con decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) in data 16 giugno 1997, pubblicato, in sunto, nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**GRAMAZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*la situazione patrimoniale dell'Enasarco va aggravandosi per la mancata previsione di un riequilibrio tra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche;*

*nonostante le ingenti spese per l'informazione delle procedure, ancora centinaia di centinaia di miliardi di contributi ogni anno non riescono ad essere accreditati sui conti singoli iscritti, determinando gravi ritardi nell'erogazione delle prestazioni, in particolare di quelle pensionistiche, per le quali devono essere liquidate ingenti somme a titolo di interessi*

per mancato pagamento, la cui gestione è affidata ad avvocati domiciliatari le cui parcelle aggravano ancora di più i costi già onerosi;

investimenti immobiliari a dir poco azzardati, come i centri commerciali acquistati a Milano, sono da anni improduttivi di reddito;

lo stato di totale inerzia in cui versa la stessa sede dell'ente, nella quale non funzionano più gli ascensori ed in cui si è da ultimo registrato un principio di incendio, determina l'insostenibile situazione per cui le pratiche relative ai pensionati giacciono ammassate nei corridoi dell'ente, come l'interpellante ha potuto personalmente constatare;

il persistente rifiuto di avviare le trattative per il contratto decentrato, ai sensi dell'articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, ha indotto una conflittualità permanente con le organizzazioni sindacali, a tutto danno del personale dell'ente e con gravi ripercussioni sulla funzionalità del medesimo —

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro nei confronti dell'Amministrazione dell'Enasarco il cui immobilismo ed incapacità gestionale sta conducendo l'ente ad uno stato di degrado sempre più accentuato;

se sia a conoscenza del fatto che nessuna decisione è stata adottata in ordine alla privatizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1994. (4-02050)

**RISPOSTA.** — Con riferimento alle problematiche sollevate dalla S.V. On.le nel documento parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.

In relazione al primo problema segnalato nell'atto ispettivo l'Ente dà conferma di quanto evidenziato ma precisa che la differenza tra spese pensionistiche ed entrate contributive è comunque coperta dalle rendite patrimoniali.

Per quanto riguarda, inoltre, il segnalato ritardo nell'accredito dei contributi

sui conti dei singoli iscritti, l'ENASARCO puntualizza che il fenomeno deriva dalla omessa o ritardata trasmissione all'Ente delle distinte nominative che le case mandanti hanno l'obbligo di rimettere in concomitanza con i pagamenti trimestrali.

L'Istituto ha riferito di aver, in merito, messo in atto tutte le possibili misure organizzative per ridurre il fenomeno sul quale, sicuramente, incide la circostanza che la legge n. 12 del 2 febbraio 1973 non prevede sanzioni per l'omissione in argomento.

Poiché, come già accennato, i contributi vengono accreditati agli aventi diritto nel momento in cui l'Ente acquisisce le distinte di ripartizione compilate dalle case mandanti non sembra che questo particolare problema possa essere imputato alla capacità del sistema informativo dell'Ente.

Con riferimento agli interessi per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali, l'Ente ha comunicato che essi sono dovuti a seguito dell'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 7 della legge 11.8.1973, n. 533.

Tale articolo, stabilendo che « in materia di previdenza e di assistenza, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato », consente all'interessato, trascorso inutilmente detto termine, di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria.

La giurisprudenza ha univocamente sancito che uno degli effetti di detta norma è quello della maturazione degli interessi sulla prestazione corrisposta con ritardo.

L'Ente che non aveva mai riconosciuto di dover corrispondere interessi per il ritardo nell'erogazione di prestazioni pensionistiche — in considerazione del fatto che la legge n. 12 del 2.2.1973, che disciplina la previdenza integrativa da esso gestita, non riconosce tale diritto — si è quindi trovato coinvolto in un notevole contenzioso giudiziario.

Per tale contenzioso, all'infuori di quello delle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo — dove l'Ente, può contare su legali propri in virtù di un normale rapporto di

impiego — si è dovuto necessariamente affidare a professionisti esterni, con le conseguenti spese.

Si precisa che, in grande prevalenza, il contenzioso ha riguardato il ritardo nell'erogazione dei supplementi di pensione che l'Ente è tenuto a liquidare ai pensionati che proseguono l'attività.

In questo caso si dà atto che hanno influito sui ritardi anche le disfunzioni del sistema informatico scaturite sia dai numerosi interventi che su di esso si sono dovuti compiere in conseguenza delle modifiche normative intervenute nel tempo e sia dall'impossibilità di coprire le vacanze di personale per effetto dei noti divieti di assunzione disposti dalle Leggi Finanziarie.

Per quanto riguarda il profilo più specifico degli investimenti immobiliari, l'Ente precisa che, in base a quanto stabilito dalle norme statutarie, dalla legge n. 12 del 2 febbraio 1973 nonché dall'articolo 65 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, investe parte delle disponibilità liquide in beni immobili da reddito, secondo piani approvati da questo Ministero di concerto con il Ministero del Tesoro e con quello del Bilancio e della Programmazione Economica.

Peraltro particolari investimenti immobiliari sono stati stabiliti da altre disposizioni di legge quali la legge n. 498 del 23 dicembre 1992 concernente l'acquisto di fabbricati da concedere in locazione alle Università ed agli Enti Pubblici di ricerca, la legge n. 203 del 12 luglio 1991 che ha stabilito l'acquisto di immobili a destinazione residenziale da locare ad impiegati dello Stato trasferiti per motivi di servizio, la legge n. 155 del 23 aprile 1981, che ha disposto che una quota pari al 10% delle disponibilità annuali sia destinata all'acquisto di immobili da locare a questo Ministero e all'INPS, in aggiunta a quella consentita dal predetto articolo 65 della legge n. 153/1969.

Per effetto di ciò, si è formato un consistente patrimonio immobiliare che, a giudizio dell'Ente, se da una parte ha determinato complessi e onerosi problemi di gestione, dall'altra lo ha tenuto al riparo

dalla svalutazione ed ha costituito una reale garanzia per il pagamento delle prestazioni istituzionali.

Infine, relativamente all'ultimo quesito formulato dall'On.le interrogante si puntualizza che il Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO, in data 27 novembre 1996, ha deliberato, in attuazione di quanto contemplato dal D. Leg.vo n. 509, del 30 giugno 1994, la trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato, nella forma della fondazione.

Successivamente l'Ente ha inoltrato a questa Amministrazione il testo dello Statuto e del Regolamento per l'approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d. l.vo n. 509 del 1994.

Sugli atti trasmessi questo Ministero, d'intesa col Ministero del Tesoro, ha formulato taluni rilievi con nota prot. 3/PS/20561 del 28.2.1997.

Al fine di dare compiuto adempimento ad alcuni dei predetti rilievi e di meglio precisare il proprio punto di vista, l'Ente ha incontrato i rappresentanti di questo Ministero.

Ha, quindi, rielaborato i testi dello Statuto e del Regolamento trasmettendoli per l'approvazione a questa Amministrazione in data 9 maggio c.a.

Questi ultimi sono stati approvati con decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro) in data 16 giugno 1997, pubblicato, in sunto, nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GRAMAZIO. — Ai Ministri dell'interno, del tesoro e dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere:

quali misure siano state adottate di fronte alla forte denuncia del sovrintendente dell'Opera di Roma, rilanciata da tutta la stampa italiana, di minacce e avvertimenti mafiosi allo stesso sovrintendente dell'ente lirico, notizia che desta allarme e preoccupazione nei lavoratori

dello stesso ente, visto quanto è accaduto ai teatri Petruzzelli e La Fenice;

se siano a conoscenza che nel bilancio di previsione dell'Opera di Roma siano iscritti rispetto al 1996: un incremento di spesa di lire due miliardi e seicentonovanta milioni e un incremento di entrata di venti milioni, con il rapporto paradossale del costo di centotrenta milioni di incremento di spesa per ogni milione di incremento di entrata. Se non ritengano di fronte a tale macroscopica assurdit  gestionale, di decidere il commissariamento del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo che ha approvato quel bilancio;

di fronte alle, ad avviso dell'interrogante, audaci dichiarazioni del sindaco di Roma Rutelli che intima la trasformazione, prima della stagione 1998, del teatro di rappresentanza della capitale in fondazione, poich  si sono fatti i nomi di realt  economiche disponibili ad entrare a far parte di detta fondazione, se siano a conoscenza della previsione di impegno economico di dette realt  nominate, al fine di comprendere la fattibilit  del progetto;

se siano a conoscenza che esiste una associazione « Amici dell'opera » che usufruisce a titolo gratuito delle strutture del teatro dell'Opera per una attivit  culturale sostitutiva di quella che istituzionalmente l'ente dovrebbe svolgere, che   presente sui programmi di sala dell'ente con due pagine a spettacolo nelle quali sono indicati i finanziatori delle singole attivit  di detta associazione e quanto ricavi il teatro dell'Opera da una pubblicit  che indica altre pubblicit  non a suo vantaggio;

se risulti che l'associazione « Amici dell'opera » sia presieduta dall'ex parlamentare Pieraccini, presidente della Fondazione Roma Europa che   riuscita a monopolizzare l'attivit  ballettistica nella capitale a tal punto che il corpo di ballo del teatro dell'Opera andr  ad esibirsi nel piccolo spazio dell'accademia di danza in un programma limitativo, in luogo di essere presente, come gli spetterebbe, allo stadio olimpico in alternanza con l'opera Turandot;

se sia vero che il direttore artistico De Vivo dimessosi dalla carica sia stato riassunto come consulente a pari costo.

(4-10498)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto indicata si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

*In merito all'aumento di spesa di  . 2.600 milioni previsto nel bilancio 1997 rispetto a quello dell'anno precedente a fronte di una sostanziale invarianza delle entrate, il Sovrintendente del Teatro dell'opera di Roma a fine 1996 sottoline , tra l'altro, che solo per la programmazione dell'attivit  1997, cos  come gi  delineata, emergevano maggiori esigenze finanziarie rispetto all'anno precedente per un importo di  . 5,6 miliardi, esclusa la stagione estiva.*

*Tale dato evidenzia lo sforzo compiuto dal nuovo responsabile della direzione dell'ente nel senso del contenimento della spesa.*

*  poi da valutare che a fronte di sostanziale parit  di numero di titoli d'opera rappresentati, la stagione in corso prevede, contrariamente all'anno precedente, l'effettuazione dell'opera inaugurale della stagione 1997/98 (per n. 4 rappresentazioni); e l'opera inaugurale comporta, come   noto, un impegno particolare anche sotto il profilo finanziario.*

*Si conviene, comunque, in linea di massima con l'interrogante sul fatto che all'aumento di una spesa di produzione dovrebbe corrispondere un aumento degli introiti presupponendosi un incremento quantitativo dell'attivit  artistica, ma, nel caso di specie, data la equivalenza numerica dei titoli d'opera in cartellone per ciascuno degli anni 1996 e 1997, la maggiore incidenza dei costi della stagione in corso non pu  che derivare dal particolare tipo di scelte operate nel 1997; d'altra parte, il collegio dei revisori dei conti non ha segnalato anomalie per quanto concerne le spese di scritturazione degli artisti.*

*Per quel che riguarda invece la possibilit  di trasformare il Teatro dell'opera di Roma in fondazione cos  come legislativa-*

mente stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 367/96, si evidenzia che i colloqui avviati dal Presidente del Teatro con gli imprenditori interessati a contribuire alla fondazione si collocano nel senso indicato dalla norma. Ovviamente l'Amministrazione valuterà gli atti ufficiali che l'Ente trasmetterà ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo.

Per quanto concerne l'Associazione « Amici dell'Opera », l'ente informa che come in tutti i grandi Teatri europei, anche presso ed a sostegno del Teatro dell'opera di Roma si è liberamente costituita una Associazione denominata « Amici dell'Opera » con il fine di diffondere la cultura musicale, divulgare le conoscenze della attività programmata dall'ente, sostenere, con oneri a proprio carico, l'attività collaterale (conferenze, dibattiti, convegni, ecc.).

Dal momento che collabora con ed a favore dell'ente, l'Associazione viene autorizzata di volta in volta ad utilizzare le strutture logistiche del Teatro. Inoltre, allo scopo di consentire alla Associazione l'acquisizione di mezzi finanziari da destinare alla attività sopra indicata, viene talvolta data pubblicità all'Associazione nei programmi di sala dell'ente.

L'attività della Fondazione Roma Europa, ha comunicato l'ente, non ha interconnessione operativa con quella ballettistica programmata dall'ente, il quale nella corrente stagione estiva ha utilizzato il teatro all'aperto della Accademia Nazionale di Danza perché la natura e la coreografia del balletto « Astor: l'Angelo e il diavolo di Piazzolla » richiedevano per la rappresentazione uno spazio limitato anziché una area ampia ed una struttura di rilevanti dimensioni come quelle dello Stadio Olimpico.

Corrisponde al vero la notizia fornita dall'interrogante circa il conferimento da parte del Consiglio di Amministrazione al M<sup>o</sup> De Vivo, dimessosi dalla carica di direttore artistico e che si è avvalso di apposita clausola contrattuale, il conferimento di incarico dall'11/4/1997 al 10/4/1998, per la ricerca e la selezione di nuovi giovani talenti e voci verdiane in funzione delle celebrazioni del centenario della morte di Verdi.

Attesa la particolare configurazione dell'incarico, l'ente è tenuto ad acquisire documentazione sul lavoro svolto dal predetto.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

LUCCHESI. — Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

se non ritenga giusto quanto scrive *L'Informatore*: « un'inflazione tendenziale al di sotto del due per cento rappresenterebbero un grande successo se coniugata con un adeguato sviluppo economico ed occupazionale; negli Stati Uniti — come giustamente fa presente *L'Informatore* — il basso livello di inflazione si sposa con una disoccupazione ai minimi storici, con la creazione di duecentomila nuovi posti di lavoro al mese, con una crescita del Pil per il 1997 prevista tra il quattro ed il cinque per cento; sono queste le condizioni che devono far gridare al miracolo, e non certo le nostre, dove la stasi dei prezzi è unicamente attribuibile al crollo dei consumi, che comporta ovviamente un ridimensionamento della forza lavoro e della produttività delle aziende italiane; la crisi della crescita economica italiana, solo un più uno per cento è la previsione di crescita del Pil per il 1997, va attribuita — come rileva *L'Informatore* — ad un sistema economico e fiscale che penalizza le imprese esistenti ed ogni nuova iniziativa imprenditoriale.

(4-09132)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, nel richiamare quanto riportato da un organo di stampa, si chiede di conoscere per quale motivo la riduzione dell'inflazione non provochi in Italia un adeguato sviluppo economico ed industriale, come avviene negli Stati Uniti.

Al riguardo, va innanzi tutto precisato che gli Stati Uniti, proprio per la vastità del territorio, ricco di risorse in grado di soddisfare la domanda interna e di dare sbocco ad un mercato mondiale altrettanto vasto, non sono paragonabili all'Italia o a qual-

siasi altro paese europeo. Un confronto sarebbe legittimo soltanto considerando l'Unione Europea nel suo insieme.

Va, comunque, precisato che il Governo si sta adoperando affinché le condizioni possano migliorare sostanzialmente e stabilmente. Infatti, la manovra di risanamento dei conti di finanza pubblica sta dando ottimi risultati, in quanto il deficit pubblico, a tutt'oggi, risulta notevolmente inferiore a quello dello stesso periodo del 1996 ed in linea con l'obiettivo di fine anno del 3%.

Anche la discesa del tasso d'inflazione tendenziale contribuisce a giustificare un certo ottimismo e pone le basi per una ripresa dell'economia e per una riduzione dell'onere sul debito pubblico. L'andamento dell'inflazione non è un dato congiunturale e contingente, ma deriva dall'operare congiunto di tre politiche: quella dei redditi, il risanamento della finanza pubblica e la politica monetaria.

Va, altresì, richiamato il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 1998-2000, nel quale sono previste politiche strutturali per conservare il controllo dei conti pubblici e per rispettare i parametri di Maastricht non solo nel 1997, ma anche negli anni successivi, così da fugare, fin dall'inizio, ogni perplessità sia sull'ingresso che sulla permanenza dell'Italia nell'UE.

Solo con il reale controllo dei conti pubblici è possibile liberare risorse per rilanciare gli investimenti. La fiducia dei mercati esteri ha già consentito la riduzione dei tassi di interesse, in grado di favorire nuovi investimenti, non solo perché rappresenta una effettiva riduzione del costo del denaro, ma anche perché attira capitali i quali, di fronte a più bassi rendimenti dei titoli pubblici, sono spinti a ricercare alternative più redditizie nel settore privato.

Va, inoltre, segnalato che, già dalla fine del 1996, sono state adottate politiche di sviluppo finalizzate alla crescita della base produttiva e dell'occupazione, intese anche a contenere la spesa. Nell'ambito dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria sono state adottate misure relative al riordino dei comparti della sanità, della previdenza, del pubblico impiego e della finanza locale, al

rafforzamento delle riforme strutturali già in vigore, nonché alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi ed alla ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le grandi imprese erogatrici dei servizi pubblici.

Va, altresì, richiamata la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia, nella quale sono previste, tra l'altro, misure di sostegno e di sviluppo per le piccole e medie imprese. Sono state anche adottate nuove norme per migliorare la fruibilità delle incentivazioni disposte dalla legge n. 46 del 1982 nel campo della ricerca e dalla legge n. 317 del 1991 per i programmi di miglioramento della rete di servizi informatici e telematici; mentre le agevolazioni per le imprese delle aree depresse, di cui alla legge n. 341 del 1995, sono state estese agli investimenti nel settore elettronico ed informatico, riservando allo stesso una parte delle disponibilità finanziarie già previste.

Infine, è stato emanato il decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, nel quale sono previsti interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Unione europea. Tale decreto mira alla realizzazione di programmi e piani di edilizia scolastica ed universitaria, alla realizzazione di opere pubbliche a rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo, di sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue; alla creazione di opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona; all'avvio ed alla realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione per gli immobili adibiti a teatro; alla realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali; a favorire

*l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura e l'inserimento dei giovani agricoltori.*

*Si soggiunge, infine, che l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato provvedimento non altera, comunque, gli obiettivi del contenimento della spesa pubblica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

MELOGRANI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

*con decreto del Ministro pro tempore Ronchey del 5 luglio 1993 il professor Francesco Perfetti, studioso di chiara fama, fu nominato presidente della fondazione « Vittoriale degli italiani », sita nella villa di Gabriele D'Annunzio sul lago di Garda, oggi dedicata a museo;*

*a sostituire il professor Perfetti è stata in questi giorni chiamata la professoressa Annamaria Andreoli, le cui competenze, in tema di dannunzianesimo, sono state oggetto di molte polemiche e, in più occasioni, pubblicamente smentite —:*

*in base a quali considerazioni abbia ritenuto opportuno abbassare la qualità della presidenza di un istituto prestigioso come il Vittoriale dannunziano, affidandola a persona che presumibilmente non sarà in grado di radunare, attorno alle iniziative dell'istituto, la comunità scientifica.*

(4-11420)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

*La nomina della professoressa Anna Maria Andreoli a presidente della Fondazione « Il Vittoriale degli italiani » rientra nel quadro di un ordinario avvicendamento negli organi di gestione degli Istituti culturali.*

*La prof.ssa Andreoli, ordinaria di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell'Università della Basilicata, ha documentato specifica esperienza negli studi dannunziani.*

*Fin dal 1982 ha curato l'edizione di numerose opere dannunziane nonché la pubblicazione di diversi saggi sul Poeta.*

*Nel biennio 1993-1994, durante il suo incarico di consulente scientifico della Fondazione sopra richiamata, ha riordinato l'archivio del Poeta, pubblicando il volume « D'Annunzio archivista ».*

*Nell'ambito delle iniziative promosse da questo Ministero la prof.ssa Andreoli ha recentemente collaborato all'allestimento scientifico della mostra « I libri segreti - Le biblioteche di G. D'Annunzio » ed è, inoltre, membro del Comitato nazionale per l'edizione delle Opere di D'Annunzio.*

*Si ritiene, pertanto, che la competenza acquisita dalla prof.ssa Andreoli in materia garantisca una seria e rigorosa attività culturale e scientifica della Fondazione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

*con il decreto-legge 11 agosto 1993, n. 374 veniva modificato il limite dell'età pensionabile per attività particolarmente usuranti;*

*in particolare, per i marittimi, si prevedeva di abbassare l'età pensionabile anticipandola di due mesi per ogni anno di occupazione a bordo sino a un massimo di sessanta mesi;*

*con la legge 8 agosto 1995, si riduceva il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci fino a un massimo di ventiquattro mesi;*

*occorreva, affinché tali benefici divenissero operanti, che fosse emesso un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, onde individuare per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e per determinare le modalità di copertura dei conseguenti oneri —:*

*quali passi siano stati fatti sino ad ora per rendere operative tali norme e venire*

incontro alle legittime aspettative dei molti cittadini interessati. (4-04536)

*RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*L'On.le interrogante chiede di conoscere le iniziative assunte in via amministrativa per dare attuazione alle disposizioni normative in materia di accesso agevolato al pensionamento dei lavoratori che svolgono attività usuranti.*

*Com'è noto, per quanto concerne, in particolare, l'individuazione dei destinatari dei benefici, la legge di riforma del sistema pensionistico stabilisce che è un decreto del Ministro del Lavoro nel settore privato e della Funzione Pubblica nel pubblico impiego ad individuare le mansioni particolarmente usuranti.*

*L'emanazione dei decreti è subordinata alla proposta che deve essere formulata ai Ministeri competenti, nel settore privato, congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori; nel settore pubblico, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

*Il Ministero ha regolarmente interpellato le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori con una prima lettera, inviata l'11 dicembre 1995, e con un successivo sollecito, inviato il 26 giugno 1996.*

*Questo al fine della formulazione delle proposte volte ad individuare le mansioni particolarmente usuranti.*

*Constatata la mancata definizione tra le parti sociali dei settori e aree di attività, l'Amministrazione è in attesa di ricevere le designazioni per la nomina della Commissione interministeriale tecnico-scientifica cui compete, in base alla legge n. 335/95, una funzione consultiva.*

*Tale adempimento costituisce il presupposto per la successiva emanazione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del provvedimento di individuazione delle mansioni.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

*OLIVO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*il comune di Serrastretta, fino all'entrata in vigore della legge n. 50 del 28 febbraio 1987, vantava sul proprio territorio il funzionamento di tre uffici di collocamento, dislocati rispettivamente nel capoluogo, nella frazione Accaria e nella frazione Angoli;*

*a seguito di quanto previsto dalle disposizioni della predetta legge n. 50 del 1987, si è dato corso all'istituzione ed al funzionamento, nell'ambito provinciale, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e, nell'ambito della circoscrizione di Lamezia Terme, è stata istituita, su proposta della commissione regionale per l'impiego, una sezione decentrata nel comune di Serrastretta;*

*tale sezione decentrata, retta da un funzionario di ruolo per oltre sei anni, ha rappresentato e rappresenta per la popolazione di questo comune, per lo più dedita all'agricoltura, un ufficio di riferimento utile e comodo, perché operante su di un territorio comunale che, nonostante la sua vastità con l'esistenza di cinque frazioni e diverse contrade, è collegato al capoluogo da un servizio giornaliero di autobus urbano, che ne rende agevole il raggiungimento;*

*l'amministrazione comunale ha fatto tutto il possibile per il raggiungimento e la conferma di tale obiettivo, mettendo a disposizione locali nuovi per gli uffici, e addossandosi perfino le spese di pulizia degli stessi, nell'ultimo anno;*

*a seguito di colloquio avvenuto presso l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro il 20 maggio 1996 tra il sindaco ed il dirigente dottor Trapuzzano, quest'ultimo ha comunicato che esiste una proposta di soppressione della sezione decentrata di Serrastretta per il collocamento, al vaglio del ministero del lavoro, motivata dalla impossibilità di affrontare le spese di personale a scavalco ed altre, conseguenti al*

prossimo pensionamento del funzionario di ruolo che finora ha gestito l'ufficio;

è necessario respingere questa logica di soppressione della sezione decentrata di Serrastretta, solo perché essa comporterebbe maggiori costi di esercizio, allorché è dimostrato, come nel caso specifico, che la conferma dell'ufficio, oltre che rimanere in linea con la tradizione del passato che registrava nel territorio comunale la presenza di ben tre uffici di collocamento, risponde ad un'esigenza generale della popolazione tutta, di utilizzo comodo di un servizio utile ed indispensabile —:

se non si intenda intervenire perché sia evitata una misura penalizzante e discriminatoria verso un comune montano di antiche tradizioni, che andrebbe invece sostenuto per impedire la progressiva decadenza, confermando perciò nello stesso comune di Serrastretta, con specifico riferimento al suo capoluogo, sulla base della proposta avanzata dalla commissione regionale per l'impiego, la già esistente sezione decentrata per l'impiego ed il collocamento in agricoltura. (4-00784)

**RISPOSTA.** — *La questione posta in evidenza dall'atto di sindacato ispettivo al quale si risponde è inerente alla sezione decentrata recapito istituita nel Comune di Serrastretta (CZ), quale sub-articolazione della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Lamezia Terme.*

*In particolare, vengono espresse perplessità in ordine ad una sua eventuale soppressione, provvedimento ritenuto penalizzante per l'utenza.*

*Com'è noto, l'istituzione di siffatte sezioni risponde all'esigenza di assicurare l'espletamento di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.*

*È quindi diramazione di una precisa esigenza funzionale.*

*Sono in grado di confermare l'attuale operatività della sezione che rimane aperta, sia pure non tutti i giorni, a causa della carenza di organico che si registra nelle province suddette.*

*Occorre, comunque, evidenziare che l'assetto subcircoscrizionale, anche della provincia di Catanzaro, potrà subire alcune modifiche o ridimensionamenti (anche in considerazione dell'istituzione delle nuove province), processo concretamente non ancora avviato.*

*Ciò nel solco delle nuove esigenze organizzative derivanti dalle innovazioni legislative intervenute, dall'informatizzazione degli uffici oltre che dal processo riorganizzativo in atto degli Uffici periferici dell'Amministrazione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**PAMPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*il Governo si è impegnato a finanziare i progetti relativi ai lavori socialmente utili creando un apposito fondo previsto dalla « legge n. 608 del 29 novembre 1996 »;*

*il Governo, per far fronte agli oneri derivanti dalla fiscalizzazione nel mezzogiorno, ha attinto alle risorse di cui alla predetta legge;*

*l'Esecutivo ha continuato a prosciugare il fondo previsto dalla « legge n. 608 del 1996 » per far fronte agli oneri relativi al decreto che va sotto il nome della rottamazione delle auto;*

*anche gli oneri relativi al differimento dei termini per il pagamento dei contributi agricoli trovano copertura con i fondi previsti per il finanziamento dei lavori socialmente utili;*

*alla data del 1° gennaio 1997 il fondo risulta privo di qualsiasi somma tanto da mettere in pericolo i tremilacinquecento progetti di lavori socialmente utili posti in atto dalle amministrazioni locali —:*

*quali siano stati i motivi e le ragioni che hanno portato il Governo ad attingere fondi da un capitolo ritenuto, peraltro dal Governo stesso di estrema rilevanza sociale;*

se l'aver voluto prosciugare i fondi, precedentemente destinati a finanziare il « decreto-legge n. 669 del 1996 », voglia significare una precisa scelta di campo da parte del Governo;

se, alla luce di quanto appena denunciato, non ritenga di assicurare le parti sociali, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità ed i giovani disoccupati sugli impegni assunti in favore dell'occupazione;

se non creda, infine, che sia importante dare assicurazioni in ordine al rifinanziamento del capitolo dei lavori socialmente utili indicando, soprattutto, le fonti da cui il Governo attingerà i fondi necessari per soddisfare le esigenze delle tremilacinquecento amministrazioni che, a tal proposito, hanno già messo in atto progetti di lavori socialmente utili. (4-06770)

**RISPOSTA.** — *In relazione alla questione sollevata nell'atto parlamentare indicato in oggetto si fa presente quanto segue.*

*Il « Fondo per l'occupazione » previsto dall'articolo 29 quater della legge 28 febbraio 1997, n. 30 è stato incrementato di £. 868 miliardi per l'anno 1997.*

*A seguito di tale incremento è stato possibile riservare la somma di £. 800 miliardi per i lavori socialmente utili.*

*Questa Amministrazione, in data 17.3.1997, ha provveduto a diramare la circolare n. 37, contenente la ripartizione delle risorse del « Fondo per l'occupazione » previste per il 1997, per consentire alla Commissione Regionale per l'Impiego di procedere, nell'ambito della quota spettante ad ogni regione, all'esame ed alla successiva approvazione dei progetti locali.*

*Si puntualizza, infine, che le modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito il d.l. 31.12.1996 n. 661, hanno disposto che l'onere di £. 160 miliardi previsto all'articolo 29, comma 7, del d.l. medesimo, relativo agli incentivi nel settore auto, non gravi più sulle disponibilità del « Fondo per l'occupazione ».*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 1997 stabilisce, all'articolo 2, i piani di utilizzo delle autovetture di servizio e la loro assegnazione ai vari soggetti preposti a varie strutture pubbliche;

tra gli altri soggetti previsti nel citato articolo figurano anche gli uffici legislativi, le segreterie particolari e gli uffici stampa dei ministri —:

se non ritenga di voler modificare alcune parti del citato articolo in considerazione delle proteste e delle perplessità che lo stesso provvedimento ha suscitato nell'opinione pubblica. (4-10470)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono sollecitati provvedimenti intesi ad eliminare lo spreco di pubblico denaro derivante dall'uso improprio delle auto di servizio.*

*Al riguardo, si fa presente che, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, tra l'altro, disciplina il contenimento della spesa pubblica in materia di automezzi, il Provveditorato Generale dello Stato, nel corrente esercizio finanziario, non procederà ad alcun acquisto di autovetture.*

*Si precisa, inoltre, che è stato portato a termine un primo censimento (previsto dall'articolo 2, comma 117 della stessa legge), secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale del 29 gennaio 1997.*

*Attualmente, sono in corso di svolgimento i lavori della Commissione, nominata con decreto ministeriale del 20 maggio 1997, avente il compito di effettuare una prima analisi tecnico-economica, prevista dalla richiamata normativa, mentre si è in attesa di acquisire i dati integrativi delle comunicazioni pervenute al Provveditorato Generale dello Stato, in sede di censimento, che le Amministrazioni e gli Enti forniranno a seguito della circolare del 1° luglio 1997*

del Ministero del Tesoro (G.U. n. 154 del 4 luglio 1997).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è stato rilevato a seguito di un « maxicensimento » effettuato su un milione e quattrocentomila invalidi che fino a oggi sono state erogate pensioni di invalidità a 30.000 persone decedute;

quali azioni intenda avviare per accertare chi, fino a oggi, abbia riscosso illecitamente le pensioni di invalidità di cui sopra e per quanto tempo;

quali provvedimenti intenda adottare per il recupero almeno di parte delle somme indebitamente riscosse. (4-11148)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere le procedure seguite nei confronti di coloro che hanno riscosso illecitamente le pensioni di invalidità.*

*Al riguardo, si fa presente che già nel corso della prima fase di monitoraggio delle autocertificazioni, previste dall'articolo 4 della legge n. 425 del 1996, concernente disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, sono stati rilevati casi in cui il modello di autocertificazione era stato restituito in quanto l'invalido risultava deceduto. Sin dall'ottobre del 1996, il Tesoro ha provveduto a segnalare tali casi al Ministero dell'Interno che provvede ad erogare le provvidenze economiche a favore dei minorati civili.*

*In data 2 giugno 1997, dopo aver ultimato la fase di inserimento dei dati risultanti dalle autocertificazioni, questa Amministrazione ha provveduto ad inviare al citato Ministero alcuni supporti magnetici contenenti gli elementi relativi a circa trentamila posizioni irregolari per avvenuto decesso dell'invalido. Tali situazioni sono riconducibili ad omissione di comunicazione*

*dell'avvenuto decesso o al mancato aggiornamento della banca dati da parte delle Prefetture.*

*Si soggiunge, infine, che eventuali azioni di recupero per i casi di indebita percezione di trattamenti economici rientrano nell'ambito di competenza del Ministero dell'Interno.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

PERETTI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Euro Info Centre (Eurosportello) è un progetto europeo lanciato alla metà degli anni ottanta dalla Commissione dell'Unione europea per dare un servizio di informazione e assistenza alle imprese, soprattutto medie e piccole, per aiutarle a operare nei mercati europei e mondiali;

in Europa, gli Eurosportelli sono circa 200, 29 dei quali in Italia. L'Eurospportello nasce a Verona due anni fa su iniziativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice), in collaborazione con l'Ente fiera;

gli Euro Info Centre sono organizzati in rete tra di loro e collegati direttamente con Bruxelles. L'Unione europea mette a disposizione degli uffici le principali banche dati europee, la consulenza di esperti comunitari, informazioni specializzate anche attraverso reti europee e garantisce rapporti privilegiati con le istituzioni comunitarie e i loro servizi;

in particolare, all'Eurospportello si possono ottenere informazioni di primo orientamento sulle norme comunitarie in generale e su problemi giuridici, tecnici, doganali e fiscali, sui regolamenti per accedere ai programmi di finanziamento e sui fondi europei, sulla normativa europea e sui bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta Europea*;

l'assistenza sui finanziamenti prevede l'istruzione delle pratiche e l'introduzione presso l'intermediario finanziario abilitato, nonché la fornitura di bandi di gara per

lavori, forniture e servizi in Europa e in molti Paesi del mondo;

l'assistenza può comprendere anche l'individuazione di *partner* esteri, europei ed extraeuropei, per la costituzione di *joint venture*, per la cooperazione commerciale o il trasferimento di tecnologie;

le informazioni generiche e di primo orientamento sono gratuite;

l'assistenza personalissima ha un costo variabile a seconda del tipo di servizio richiesto, ma comunque si tratta di costi contenuti;

da notizie raccolte negli ambienti imprenditoriali veronesi, risulta all'interrogante che vi sia l'intenzione di chiudere l'Europortello veronese, denominato Eic 375, gestito dalla fiera di Verona e dell'Ice;

tale paventato pericolo deriva dalla crisi in cui versa l'Ice e anche per il sottoutilizzo da parte degli utenti della struttura;

tale istituto è stato portato a Verona due anni fa in accordo con l'Unione europea;

è stato paventato il pericolo che l'ufficio possa essere trasferito a Padova o a Roma, ma l'Unione europea sarebbe di parere contrario, per rispettare il carattere di territorialità del servizio —:

se sia a conoscenza di questa situazione;

se non intenda assumere le opportune determinazioni per scongiurare l'eventualità che Verona possa perdere l'Europortello;

se non intenda assicurare la comunità veronese sul mantenimento di tale struttura. (4-10781)

**RISPOSTA.** — *Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto.*

*Al riguardo, su indicazioni fornite dall'Istituto per il commercio con l'estero, si precisa che non è affatto venuta meno da parte dell'Istituto la volontà di gestire, insieme con l'Ente Fiera di Verona, il servizio*

*dell'Europortello, che si è dimostrato uno strumento assai utile, grazie alla buona organizzazione della struttura (un nucleo specializzato di tre addetti, di cui uno messo a disposizione dell'Ente Fiera) e l'appoggio dell'ufficio ICE di Verona.*

*Nell'ultimo anno sono stati aperti più di 350 dossiers di collaborazione industriale o commerciale, si è fatto fronte a 600 richieste di informazioni tecniche, sono stati organizzati 6 convegni e sono state inviate periodiche newsletter a più di 2500 imprese.*

*Fra tutti gli sportelli in Italia, l'Europortello ICE/Fiera di Verona si è aggiudicato il bollino blu di « first class ».*

*Anche sul piano di gestione, con la ripartizione dei costi, lo stretto rapporto di collaborazione fra l'ICE e l'Ente Fiera di Verona ha dato buoni frutti, rappresentando un significativo caso di collaborazione tra un ente nazionale ed un ente locale.*

*Inoltre qualche mese fa l'ICE ha ricevuto da parte della competente Commissione europea, il documento « Reflexions stratégiques sur le reseaux Euro Info Centre » nel quale è contenuto il rinnovo della convenzione stessa che, come già detto, è ferma intenzione dell'Istituto di portare avanti.*

*Recentemente, infine l'Istituto per il commercio con l'estero ha adottato ulteriori provvedimenti volti a rendere più efficiente la gestione dell'Europortello, assicurando, tra l'altro, stages prolungati del proprio personale a Bruxelles per intensificare i rapporti con gli uffici della Comunità.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

**PISCITELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 545/1992 « il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze... possono fare le comunicazioni che riten-*

gono opportune al Consiglio di presidenza (della giustizia tributaria) »;

tra i componenti delle nuove commissioni tributarie, quasi tutti, e comunque moltissimi, si trovano per l'attività da loro svolta o per quella svolta da qualche loro prossimo congiunto, in situazione di evidente incompatibilità;

stabilisce, infatti, l'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 545/1992, che « Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: (...) *m*) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera *i*) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione »;

le commissioni tributarie, però — almeno fino a quando non verranno istituiti giudici a tempo pieno — non possono rinunciare all'apporto di tanti professionisti (avvocati, commercialisti, ragionieri, eccetera), anche se, per la credibilità della giustizia, debbono essere rimosse tutte quelle situazioni che impediscono ai giudici non solo di essere, ma anche di apparire, indipendenti e imparziali;

l'accertamento delle singole situazioni di incompatibilità e le conseguenti deliberazioni di decadenza, ovviamente, sono di competenza del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ma il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle finanze non possono esimersi dall'affrontare una questione di tale rilevanza —

se non ritengano opportuno, al fine di favorire una maggiore legalità, comunicare al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la posizione del Governo in relazione alla normativa vigente — articolo 8, lettere *i*) e *m*), del decreto legislativo n. 545/1992 —, la quale, fino a quando non verrà modificata, deve essere correttamente applicata;

se non ritengano opportuna e urgente una modifica dell'attuale normativa in modo da consentire espressamente e legittimamente ai professionisti (avvocati, commercialisti, ragionieri, eccetera) di svolgere anche funzioni di giudici tributari, ma soltanto in Commissioni provinciali o regionali situate in regioni diverse da quella in cui sono iscritti in albi o ruoli o elenchi professionali o da quella nella quale svolgono abitualmente la loro professione.

(4-05205)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole nel premettere che tra i componenti delle nuove commissioni tributarie « moltissimi si trovano per l'attività da loro svolta o per quella svolta da qualche loro prossimo congiunto, in situazione di evidente incompatibilità » e, atteso che « almeno fino a quando non verranno istituiti giudici a tempo pieno », i nuovi organi di giustizia tributaria non possono rinunciare al qualificato apporto di tali professionisti, ha chiesto di conoscere quali modifiche si intendono apportare all'attuale normativa.*

*Ad avviso della S.V. Onorevole, ciò si rende necessario al fine di consentire ai professionisti di svolgere, contestualmente all'esercizio delle rispettive professioni, anche funzioni di giudici tributari, sia pure in seno alle commissioni tributarie operanti in province e regioni diverse da quelle in cui le professioni medesime sono abitualmente svolte.*

*Al riguardo si rileva che l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 545 recante l'« Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria », pone a carico dei componenti delle nuove commissioni tributarie, l'esplicita dichiarazione con assunzione di responsabilità, di inesistenza di situazioni di incompatibilità, indicate nell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.*

*La previsione di specifiche cause di incompatibilità sta ad indicare che la terzietà dell'organo giudicante costituisce presupposto e garanzia dell'esercizio della giustizia e che alla stessa non può, pertanto, sottrarsi neppure la giustizia tributaria.*

*In conformità a tale previsione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera, approvata nella seduta del 18 marzo 1997, ha emanato una apposita risoluzione sull'incompatibilità e decadenza dei giudici tributari, nella quale sono state precisate alcune delle ipotesi di incompatibilità, previste dall'articolo 8 del citato D. Legs. 545, nonché le regole deontologiche funzionali alla rigorosa osservanza di tale normativa.*

*Il Consiglio di Presidenza ha sottolineato che « anche per il giudice tributario l'incompatibilità consiste nella situazione soggettiva per cui egli non può assumere al tempo stesso talune altre qualità o funzioni o svolgere altre attività di servizio o professionali, espressamente contemplate dalla legge, ovvero non può essere in determinati rapporti di affinità o parentela con soggetti che esplicano quelle attività funzionali, di servizio o professionali ».*

*Ciò posto, la terzietà anche del giudice tributario è stata avvertita dal legislatore come primaria esigenza, ispirando la normativa attualmente vigente, alla quale non si ritiene opportuno apportare le invocate modifiche.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**PISCITELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (l'organo di autogoverno dei giudici tributari), con una sua recente circolare, dopo aver chiarito che, in base alla legge vigente, non possono essere giudici tributari coloro che esercitano, o i cui prossimi congiunti esercitano, anche se sporadicamente o occasionalmente, l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nelle controversie tributarie o, comunque, nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ha disposto che i giudici tributari dichiarino, entro il 30 giugno 1997, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità;

tra i giudici tributari, però, moltissimi sono in situazione di incompatibilità per l'attività che essi, o qualche loro prossimo congiunto, esercitano (avvocati, commercialisti, ragionieri, eccetera) ed essi saranno costretti o a rassegnare le dimissioni, con probabile paralisi della giustizia tributaria, o a rilasciare dichiarazioni non veritiere, con conseguente discredito, in questa seconda ipotesi, anche per le commissioni tributarie;

l'Associazione nazionale giudici tributari (la più rappresentativa della categoria), consapevole della gravità della situazione, ha chiesto al consiglio di presidenza della giustizia tributaria il differimento del termine per l'anzidetta dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre 1997, auspicando nel contempo una soluzione legislativa che possa contemperare gli interessi di molti giudici tributari-liberi professionisti con l'interesse della collettività ad avere giudici indipendenti ed imparziali —:

se ritengano opportuno che i giudici tributari-liberi professionisti rassegnino le dimissioni dalle commissioni tributarie o vengano dichiarati decaduti, oppure se non ritengano più utile e conveniente una modifica legislativa che possa consentire l'esercizio di funzioni di giudice tributario, ma soltanto in una regione diversa da quella nella quale essi, o i loro prossimi congiunti, sono iscritti in albi professionali o esercitano abitualmente la loro attività. (4-10253)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che tra i componenti delle nuove commissioni tributarie moltissimi si trovano, per l'attività da loro svolta o per quella svolta da qualche loro prossimo congiunto, in situazione di evidente incompatibilità, ha chiesto di conoscere quali modifiche si intendono apportare all'attuale normativa e, inoltre, se non si ritenga opportuno differire il termine, dal 30 giugno al 31 dicembre 1997, per la dichiarazione di inesistenza di incompatibilità da parte dei componenti medesimi.*

Al riguardo si rileva che l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 recante « l'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria », pone a carico dei componenti delle nuove commissioni tributarie, l'esplicita dichiarazione, con assunzione di responsabilità, di inesistenza di situazioni di incompatibilità, indicate nell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

La previsione di specifiche cause di incompatibilità, sta ad indicare che la terzietà dell'organo giudicante costituisce presupposto e garanzia dell'esercizio della giustizia e che alla stessa non può, pertanto, sottrarsi neppure la giustizia tributaria.

In conformità a tale previsione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera, approvata nella seduta del 18 marzo 1997, ha emanato una apposita risoluzione sull'incompatibilità e decadenza dei giudici tributari, nella quale sono state precisate alcune delle ipotesi di incompatibilità, previste dall'articolo 8 del citato D. Lgs. 545, nonché le regole deontologiche funzionali alla rigorosa osservanza di tale normativa.

Il Consiglio di Presidenza ha sottolineato che « anche per il giudice tributario l'incompatibilità consiste nella situazione soggettiva per cui egli non può assumere al tempo stesso talune altre qualità o funzioni o svolgere altre attività di servizio o professionali, espressamente contemplate dalla legge, ovvero non può essere in determinati rapporti di affinità o parentela con soggetti che esplicano quelle attività funzionali, di servizio o professionali ».

Ciò posto, la terzietà anche del giudice tributario è stata avvertita dal legislatore come primaria esigenza, ispirando la normativa attualmente vigente, alla quale non si ritiene opportuno apportare le invocate modifiche.

Infine, circa la proroga del termine del 30 giugno 1997 entro il quale i componenti delle commissioni tributarie siano tenuti a presentare la dichiarazione in ordine all'eventuale esistenza di incompatibilità, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con apposita delibera, ha ritenuto opportuno un breve differimento del sud-

detto termine al 20 luglio 1997, al fine di consentire a ciascun componente delle Commissioni di prendere visione delle citate risoluzioni sull'incompatibilità e decadenza dei Giudici Tributari.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

la signora Giuseppa Merulla, nata a Messina il 20 gennaio 1930 e residente in Erice (Trapani) in via Vecchia Martogna n. 26, già dipendente della USL n. 1 di Trapani (posizione n. 2693143), ha chiesto la liquidazione definitiva della propria pensione;

in data 10 gennaio 1994, con propria nota, l'Inpdap richiedeva alla USL n. 1 di Trapani copia del nuovo modello 98, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nonché copia autenticata del verbale di visita medico-collegiale del 24 aprile 1991: documenti trasmessi dall'ente richiesto in data 14 novembre 1994;

l'USL n. 1 di Trapani comunicava inoltre all'ente di previdenza che la signora Merulla era transitata presso l'USL proveniente dall'amministrazione provinciale di Trapani, il cui regolamento prevede il collocamento a riposo di tutto il personale al compimento del sessantacinquesimo anno d'età;

per il personale trasferito ai ruoli regionali, ai sensi della legge n. 833 del 1978, restano ferme le vigenti norme regolamentari degli enti di provenienza che fissano un diverso limite di età (articolo 53 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979); il limite d'età per il collocamento a riposo della predetta è quello fissato dall'ente di provenienza (sessantacinque anni) —

quali siano i motivi per cui l'Inpdap non abbia ancora provveduto con apposito decreto al pagamento delle spettanze dovute. (4-04139)

RISPOSTA. — *In merito alla questione segnalata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare indicato in oggetto, sono stati acquisiti elementi informativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.*

*L'istituto ha comunicato che è stato definito il trattamento di pensione in favore della Sig.ra MERULLA Giuseppa con decorrenza 28.4.1991.*

*L'importo ammonta a £. 19.037.900.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RICCIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premezzo che:*

la legge n. 650 del 1996 prevede la nomina, da parte dell'autorità di Governo competente, delle commissioni che sovrintendono alle provvidenze finanziarie per lo spettacolo;

le nomine effettuate sono attualmente ed eclatantemente in larga parte incompatibili ai sensi di quanto prevede la legge stessa;

in base alla normativa i compiti relativi alla valutazione dei programmi di attività spettano in esclusiva a tali commissioni dello spettacolo sottraendo alla rappresentanza delle categorie ogni potere, anche consultivo nella assegnazione dei contributi;

la legge 650 del 1996 prevedeva, contestualmente alla nomina delle commissioni, la costituzione di un comitato nazionale per lo spettacolo a tutela delle categorie —:

quali siano i criteri in base ai quali sono state nominate le commissioni per lo spettacolo;

per quale ragione, oltre alla designazione delle commissioni, non si sia provveduto alla contestuale costituzione del co-

mitato nazionale per lo spettacolo ai sensi di quanto prevede la legge;

se, a parere dell'autorità di Governo, non possano ricorrere motivi di illegittimità e quindi di successiva impugnativa nel caso le commissioni per lo spettacolo si insedino;

se all'atto delle nomine sia stato acquisito preventivamente l'assenso degli interessati e sia stata fatta una preliminare verifica delle eventuali condizioni di incompatibilità, non solo in termini giuridici, ma anche di quelle chiaramente indicate dallo spirito della legge stessa. (4-06939)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

*La nomina dei componenti delle Commissioni Consultive operanti nel campo dello spettacolo, è stata effettuata tenendo conto della particolare esperienza degli stessi nelle materie di competenza delle rispettive Commissioni, così come specificamente richiesto dalla legge.*

*È inevitabile, peraltro, che soggetti che dispongono di così elevata capacità tecnico-professionali, associate a notevoli qualità culturali, ricoprano cariche o svolgano incarichi in qualche modo connessi con il settore dello spettacolo. Tuttavia in sede di costituzione delle singole Commissioni è stata richiesta apposita dichiarazione tesa ad escludere che le eventuali cariche, ricoperte dai singoli componenti, configurassero alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 63 dell'articolo 1 del decreto-legge 545/96, convertito in legge 650/96; ovvero che si riscontrassero ipotesi di conflitti di interessi, che la norma individua « nell'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle Commissioni ».*

*Una diversa più estensiva interpretazione del dettato di legge, ipotizzando nei confronti dei membri delle Commissioni, in quanto esperti del settore, conflitti di interesse in astratto, potrebbe di fatto comportare una oggettiva impossibilità nella composizione di detti Organi.*

Lo stesso legislatore, pertanto, al fine di rendere in concreto vincolante l'obbligo della incompatibilità, ha richiesto a ciascun componente la predetta, formale dichiarazione, prima di assumere la carica.

Resta fermo in ogni caso il principio generale dell'obbligo di astensione dal parere, qualora in casi singoli e del tutto eventuali si verificasse in concreto una situazione di conflitto di interessi nel corso dei lavori della Commissione.

Una violazione di tale obbligo, ponendosi in contrasto palese con la surrichiamata dichiarazione rilasciata ex ante dal componente dell'Organo consultivo, darebbe luogo alle conseguenti sanzioni, di carattere non solo amministrativo.

Per quanto riguarda infine il Comitato per i problemi dello Spettacolo, esso è stato istituito con Decreto del 6 maggio 1997.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

ANTONIO RIZZO. — Al Ministro del lavoro della previdenza sociale. — Per conoscere:

se sia allo studio una normativa che per il prossimo futuro permetta ai lavoratori dell'industria di godere del periodo di malattia post-licenziamento, come accade per i braccianti agricoli, che usufruiscono del privilegio dell'indennità di malattia per cento e più giorni dopo il licenziamento.

(4-07019)

RISPOSTA. — Nel documento parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le sollecita un provvedimento normativo volto a garantire ai lavoratori del settore industriale il godimento dell'indennità di malattia anche dopo il licenziamento.

È bene evidenziare che i lavoratori in argomento hanno, da tempo, diritto alla corresponsione dell'indennità economica di malattia, oltre che durante la normale attività lavorativa, anche nei due mesi successivi alla data di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e che tale indennità spetta per l'intera durata della malattia anche nel caso in cui questa si protragga oltre

la scadenza dei due mesi, fermo restando il limite temporale massimo stabilito in 180 giorni per ogni anno solare.

La citata prestazione assicurativa è stata estesa anche ai lavoratori agricoli dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1972, n. 472, il quale ha stabilito che nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

Pertanto l'armonizzazione cui fa cenno l'On.le interrogante è già normativamente prevista.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PAOLO RUBINO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, della sanità e della giustizia. — Per sapere — premesso che:

la Liam srl — corrente in Taranto alla via Archimede, n. 4950, esercente l'attività di lavanderia industriale e commissionaria di lavori per conto delle aziende sanitarie locali e dell'Arsenale della marina militare di Brindisi nel 1992 assunse provvedimento di licenziamento del lavoratore Stefanelli Ettore, peraltro rivestente la carica di rappresentante sindacale aziendale;

il pretore adito, con sentenza del 18 febbraio 1993, ebbe ad ordinare l'immediato reintegro presso l'azienda del predetto lavoratore, ex articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300;

ad oggi, lo Stefanelli non risulta ancora reintegrato, nonostante il relativo provvedimento del magistrato e la formale denuncia inoltrata alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Taranto in data 30 luglio 1996 dal signor Fernando Lumino, segretario della Filtea-Cgil di Taranto, nonché una denuncia sporta dallo stesso al comando dei carabinieri stazione di Taranto nord, in data 15 marzo 1993;

l'atteggiamento assunto dalla Liam appare offensivo, oltre che nei riguardi del lavoratore, soprattutto nei confronti degli organi della giustizia e disprezzante per il mondo del lavoro specie se inquadrato in questo particolare momento nel quale il fenomeno della disoccupazione è in un preoccupante stato, tale da richiedere l'attenzione degli organi preposti chiamati quantomeno a garantire il posto di lavoro ai cittadini che hanno la fortuna di averlo;

quali provvedimenti intendano adottare, ognuno per la parte di competenza, tenuto conto dei vari settori di intervento in cui la inadempiente opera (aziende sanitarie locali ed arsenale marina militare) per il rispetto di precise norme legislative e la tutela del lavoratore, Stefanelli Ettore, in particolare, e del mondo del lavoro, in generale. (4-03111)

*RISPOSTA.* — *In relazione alle richieste formulate nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto sono stati acquisiti elementi informativi presso gli Uffici competenti.*

*In particolare la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ed il Ministero di Grazia e Giustizia hanno comunicato quanto segue.*

*La LIAM s.r.l., corrente in Taranto, esercente l'attività di lavanderia industriale, con telegramma del 6.10.1992, ha sospeso cautelativamente dal lavoro il dipendente Ettore STEFANELLI, che rivestiva la carica di rappresentante sindacale aziendale, e successivamente, in data 12.10.1992, ha disposto il suo licenziamento.*

*Il Pretore del lavoro, a seguito di ricorso degli organismi sindacali interessati, con decreto immediatamente esecutivo del 18.2.1993 ex articolo 28 legge 20.5.1970 n. 300, ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta dall'azienda, ordinando la rimozione degli effetti che ne sono derivati, dichiarando l'inapplicabilità delle sanzioni conservative comminate allo STEFANELLI e di quella espulsiva del 12.10.1992.*

*Il Magistrato, con sentenza del 19.10.1995 ha condannato l'Amministratore della società in argomento a reintegrare il*

*lavoratore nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni dovute gli dal giorno del licenziamento fino alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.*

*A seguito di denuncia presentata dal lavoratore STEFANELLI il 15.3.1993, la Procura della Repubblica presso la Pretura di Lecce, al termine dell'indagine preliminare, ha chiesto in data 29.12.1993 decreto penale di condanna a £. 500.000 di multa a carico del legale rappresentante della LIAM s.r.l., « imputato del reato di cui all'articolo 509 2° comma - c.p., per avere, quale datore di lavoro, rifiutato di eseguire la decisione del 18.2.1993 emessa dal giudice del lavoro, relativa ad una controversia in ordine alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro ».*

*Il decreto penale non è stato emesso perché è intervenuto il d. lgvo n. 758 del 19.12.1994 che, modificando la disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ha trasformato il reato di cui all'articolo 509 - 1° comma - c.p. da illecito penale in illecito amministrativo, abrogando espressamente il secondo comma del predetto articolo 509 c.p. (articolo 1 citato d. lgvo).*

*Il G.I.P., con sentenza del 23.11.1996, ha dichiarato, ai sensi degli artt. 459 e 129 c.p.p., di non dover procedere nei confronti del legale rappresentante della LIAM s.r.l. in ordine al reato ascrittogli (articolo 509, 2° comma, c.p.) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.*

*In data 30.7.1996 il segretario provinciale della FILTEA-CGIL ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Taranto, per essersi la LIAM s.r.l. rifiutata di adempiere all'ordine del giudice di riassumere lo STEFANELLI.*

*Tanto premesso, si rassicura l'On.le interrogante che il lavoratore STEFANELLI Ettore è stato reintegrato nel posto di lavoro in data 21.10.1996. Nel frattempo la società ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro del 19.10.1995; la prima udienza era stata fissata in data 18.3.1997 e rinviata nel mese di ottobre p.v.*

*Si rappresenta, comunque, che sono in corso presso la locale Pretura del lavoro altri tre procedimenti: uno per comportamento antisindacale, l'altro per il mancato*

*pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenziamento alla reintegrazione, l'ultimo afferente al mancato riconoscimento delle mansioni svolte.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SBARBATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

a fini esclusivamente fiscali, la remunerazione dei prestiti sociali effettuati a favore della società cooperativa gode di un trattamento agevolativo sotto il rispetto di particolari condizioni;

tale beneficio può consentire alla cooperativa di far fronte ad una fisiologica sottocapitalizzazione ed al socio di controllare le forme di impiego del capitale così investito;

i prestiti sono da tempo entrati nella pratica del movimento cooperativo ed hanno ottenuto, solo in tempi relativamente recenti, una serie di riconoscimenti ed incoraggiamenti giuridici ancorchè sul piano prevalentemente fiscale;

l'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha affidato al Cicer il compito di fissare limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci di cooperative finanziarie e di banche di credito cooperativo;

il Cicer ha provveduto con deliberazione del 3 marzo 1994 e, con successivo del 16 ottobre 1996, ha chiarito che, pur non essendo preclusa alle banche di credito cooperativo la raccolta di prestiti dai soci, ha tuttavia assimilato tale istituto alla raccolta del risparmio anche sotto il profilo fiscale;

tale assimilazione appare contraddittoria e fundamentalmente discutibile, in quanto la raccolta di prestiti ha nelle società cooperative, e segnatamente nelle banche di credito cooperativo una fun-

zione, anche statutaria, del tutto peculiare in ragione della loro natura mutualistica;

l'orientamento su citato si configura, quindi, come sostanzialmente rivolto a denegare, relativamente a questo settore del movimento cooperativo, le agevolazioni nel trattamento fiscale che per le identiche ragioni sono state invece riconosciute ai prestiti effettuati dai soci alle cooperative in generale —:

quali iniziative e quali provvedimenti si intendano adottare al fine di rimuovere una ingiustificata ed ingiustificabile discriminazione nel trattamento fiscale dei prestiti effettuati dai soci delle banche di credito cooperativo. (4-06659)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il regime fiscale sulla raccolta che le Banche di Credito Cooperativo effettuano tra i propri soci.*

*Al riguardo, si fa presente che, in ordine alla disciplina stabilita dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari, è stato chiarito, in via interpretativa, che la possibilità di ricevere finanziamenti, fiscalmente agevolati da propri soci, è consentita esclusivamente alle società cooperative svolgenti attività non finanziaria, con esclusione, quindi delle cooperative di credito.*

*Tale orientamento deriva dalla considerazione che la raccolta di prestiti dai soci non assume, per le banche cooperative, autonoma rilevanza rispetto all'ordinaria attività di provvista ed è, quindi, del tutto assimilabile — anche sotto il profilo fiscale — a quest'ultima. Ciò nel rispetto del principio di parità concorrenziale fra gli intermediari che la recente riforma dell'ordinamento ha posto tra le condizioni essenziali per un ordinato svolgimento del mercato.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

SCALTRITTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

una profonda crisi investe il settore dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che

è iniziata con la crisi grave del mercato delle pesche e delle nettarine della campagna 1996 ed è proseguita interessando altri prodotti, quali uva da tavola, kiwi, arance;

tra le cause della crisi è necessario menzionare il generalizzato calo registrato nei consumi e nei livelli dei prezzi, scesi pericolosamente a livelli di guardia, nonché la concorrenza dei paesi terzi che godono di costi di produzione nettamente inferiori ai nostri e di sempre maggiori agevolazioni daziarie che l'Unione europea sta concedendo loro;

le restituzioni alla esportazione verso paesi terzi di taluni prodotti ortofrutticoli sono sempre state una importante componente del prezzo di vendita, senza la quale gli operatori nazionali difficilmente avrebbero potuto competere con gli altri Paesi;

con la conclusione degli accordi Gatt, il valore delle restituzioni si è notevolmente ridotto a partire dal luglio 1995 e, di contro, sono invece aumentate per gli operatori le difficoltà e gli adempimenti per ottenere tali sostegni comunitari;

l'ente preposto al pagamento delle restituzioni in Italia è la direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del dipartimento delle dogane e dell'imposte dirette ed attualmente i pagamenti vengono effettuati con ritardi insopportabili per le aziende e, comunque, superiori ai sette mesi dalla presentazione delle pratiche;

negli altri paesi dell'Unione europea i pagamenti vengono effettuati mediamente dopo trenta-quaranta giorni dalla presentazione delle pratiche complete —:

quali misure urgenti intenda adottare per ridurre tali ingiustificati ritardi, che vanno a penalizzare una categoria di operatori già pesantemente colpita e per eliminare il gap esistente tra l'Italia e gli altri paesi comunitari. (4-08585)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver richiamato gli aspetti più significativi della

grave crisi che il settore dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sta attraversando nel nostro paese, ha chiesto di conoscere quali misure urgenti intende adottare l'amministrazione finanziaria al fine di ridurre gli ingiustificati e penalizzanti ritardi per gli operatori del settore, nelle restituzioni alle esportazioni, verso paesi terzi, di taluni prodotti ortofrutticoli.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Dogane ha rilevato che con la conclusione degli accordi GATT, a decorrere dal 1° luglio 1995, in effetti, i valori di queste sovvenzioni si sono ridotti ma la penalizzazione per i nostri operatori è risultata ancora più accentuata perché dalla stessa data la regolamentazione comunitaria ha imposto anche per questi prodotti, quale condizione per accedere al beneficio, la richiesta obbligatoria di titoli di esportazione, che in Italia sono rilasciati dal Mincomes. Ciò evidentemente ha comportato una crescita improvvisa degli oneri finanziari ed amministrativi a carico degli esportatori.

Queste formalità (i titoli in sostanza possono essere assimilati a delle licenze) sono indispensabili ai Servizi della Commissione UE per effettuare il monitoraggio dei flussi di esportazione dei prodotti agricoli sovvenzionati, al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità con gli altri paesi firmatari del cennato Accordo.

Ciò posto, circa il ritardo con cui queste restituzioni vengono corrisposte agli esportatori nazionali (oltre i sette mesi), rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, da parte della competente Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate (organismo nazionale al quale è demandato tale compito per conto del FEOGA), il medesimo Dipartimento delle Dogane ha precisato che è stata presentata, nei mesi scorsi, una proposta di regolamento avanzata dalla predetta Commissione, nell'ambito del comitato « Meccanismi degli scambi », per far divenire perentorio il termine di 60 giorni, oggi solo indicativo, per la liquidazione delle istanze di restituzione, pena il riconoscimento da parte del FEOGA, della spesa effettuata dai singoli Stati membri, ivi compreso il Lussemburgo.

Inoltre, in Italia, a differenza degli altri paesi comunitari che presentano una situazione del tutto opposta, il settore dei prodotti ortofrutticoli interessato all'esportazione, è caratterizzato da una estesa « polverizzazione » perché annovera circa settecento operatori commerciali, una grandissima percentuale dei quali è titolare di piccole aziende, spesso a conduzione familiare, che operano tra l'altro in modo saltuario e discontinuo in quanto legati a prodotti stagionali.

Di qui la gran massa di istruttorie che la citata Direzione Compartimentale è costretta a porre in essere per tentare di far regolarizzare le istanze incomplete ed il conseguente notevole rallentamento di tutte le operazioni di liquidazione (anche di quelle relative a pratiche perfette perché l'Ufficio deve ovviamente seguire l'ordine cronologico di presentazione), che purtroppo si accentua ogni qualvolta vengono introdotti nuovi adempimenti formali.

La Direzione Compartimentale ha cercato di far fronte intervenendo sui flussi di informazione ed a livello informatico; infatti è stato istituito un efficiente Servizio di Relazioni con il pubblico (URP) in grado di soddisfare in tempo reale ogni richiesta dell'utenza.

Ed è proprio tramite questo servizio che sono emerse problematiche e realtà preoccupanti quali l'inefficienza ed insufficienza dei flussi di informazione in alcune aree geografiche di operatività, nonché la superficialità con cui molti esportatori stipulano i contratti con i clienti dei paesi terzi o con i vettori senza chiedere l'inclusione di determinate clausole volte all'acquisizione di specifici documenti indispensabili per la liquidazione della restituzione ecc.

In prospettiva, comunque, si ritiene che l'URP, facendosi interprete, in modo sempre più capillare ed immediato, delle esigenze reali della utenza e rendendosi, di pari passo, sempre più partecipe della giusta diffusione ed interpretazione dei dettami imposti dalle norme comunitarie, potrà dare un valido contributo ed una proficua risposta a questo non facile problema.

Per quanto attiene all'aspetto informatico, altro strumento indispensabile per mi-

gliorare l'efficienza dell'Ufficio, si è già da tempo interessata la società informatica SO-GEI affinché traduca tutte le recenti e profonde innovazioni in una nuova procedura informatizzata di liquidazione.

La Direzione Compartimentale per la Contabilità Centralizzata, infatti, oggi utilizza ancora una procedura informatica complessa e priva di qualsiasi flessibilità, divenuta ormai obsoleta perché, per le innovazioni subentrate, richiede in tutte le fasi dell'iter amministrativo una attività manuale non più sostenibile, che rallenta enormemente le liquidazioni. Inoltre l'Ufficio, dato l'aumento notevole delle frodi negli ultimi anni, deve far fronte ad una sempre più attenta attività di controllo della documentazione presentata che accentua indubbiamente i ritardi.

La nuova procedura è attualmente in fase di sperimentazione e quando sarà operativa certamente darà un valido contributo alla riduzione dell'arretrato e, di conseguenza, al miglioramento complessivo dell'efficienza dell'Ufficio, prima di tutto, per l'appunto dei tempi di liquidazione delle istanze.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE, URSO e FRAGALÀ. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se non ritenga opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda a verità che:

1) Massimo Sparti, unico testimone dell'accusa al processo per la strage alla stazione di Bologna del 1980 contro Valerio Fioravanti e Francesca Mambro — teste più volte contraddetto dai suoi stessi familiari — fra il 1981 e l'inizio del 1982 sia stato ricoverato al centro clinico del carcere di Pisa, a seguito di uno sciopero della fame nel carcere di Orvieto;

2) in quel periodo, l'allora direttore sanitario, che lo visitò più volte, non gli abbia riscontrato se non le conseguenze del digiuno e perdite di sangue causate da emorroidi;

3) lo stesso Sparti sia stato sottoposto, tra il gennaio ed il febbraio 1982, ad una serie di esami clinici, tra i quali una gastroscopia e, in caso affermativo, se l'esito sia stato negativo;

4) presso l'istituto di radiologia dell'ospedale Santa Chiara — quindi al di fuori del centro clinico — il 12 febbraio 1982 lo Sparti sia stato sottoposto ad un'ecografia addominale con esito negativo e, qualora risultasse vero, se si concluse accertando che « non risultano lesioni di focolaio al fegato, al rene ed al pancreas »;

5) sempre nella giornata del 12 febbraio, Massimo Sparti sia stato sottoposto ad una Tac che rilevò la presenza di una neoplasia avanzata della testa del pancreas, cioè un tumore con metastasi e, in caso affermativo, come questa vistosa malattia sia potuta passare inosservata all'ecografia, quando già la semplice gastroscopia avrebbe dovuto rilevarne la presenza;

6) nel registro del centro clinico la diagnosi trascritta sia di carcinoma gastrico, del tutto differente da quella di tumore al pancreas;

7) il 13 febbraio il nuovo dirigente sanitario abbia dichiarato lo stato di Sparti incompatibile con la detenzione e, quindi, fu scarcerato;

8) Massimo Sparti, nonostante alcuni medici avessero allora diagnosticato pochi mesi di vita, sia, a distanza di quindici anni esatti, vivo e vegeto; tale circostanza potrebbe infatti indurre a considerare giuridicamente come fatto nuovo, ai fini della riapertura del processo per la strage di Bologna, la scoperta di una manipolazione dello stato di salute dello Sparti per poterne disporre la scarcerazione;

se non ritenga opportuno conseguentemente, intervenire al fine di far piena luce sulla situazione sopra esposta che, qualora risultasse fondata, getterebbe un'ombra sul personaggio Sparti e sui suoi protettori.

(4-07879)

*RISPOSTA. — Come necessaria premessa ai quesiti posti dagli interroganti va osservato che il Ministro di Grazia e Giustizia non ha veste istituzionale per compiere accertamenti sull'eventuale non veridicità di dichiarazioni rese da testi o da parti di un processo penale, asseritamente fondata su circostanze nuove.*

*A tale scopo soccorre il procedimento penale per l'eventuale delitto di calunnia o falsa testimonianza e nel caso vi sia stata sentenza di condanna basata su dichiarazioni che potrebbero rivelarsi mendaci in relazione a circostanze emerse dopo il giudicato, l'istituto della revisione.*

*Nondimeno per dare risposta agli interroganti sui quesiti specifici posti a questo Ministero sono stati chiesti elementi all'Autorità giudiziaria.*

*Solo ora, dopo che essi sono pervenuti, è possibile dare risposta.*

*Dalle informazioni e dai provvedimenti trasmessi risulta che l'Autorità giudiziaria ha esaminato l'argomento secondo cui Sparti Massimo potrebbe aver calunniato Valerio Fioravanti e Francesca Mambro dichiarando falsamente che Fioravanti due giorni dopo la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 gli aveva richiesto con minacce di procurare documenti falsi per sé e per la Mambro per sottrarsi alle ricerche dell'autorità dato che essi si trovavano alla stazione ferroviaria di Bologna al momento dell'esplosione. Secondo tale argomento la calunnia di Sparti sarebbe stata premiata favorendolo con la formazione di un falso referto rilasciato da sanitari legati alla massoneria — attestante una sua grave infermità incompatibile con il carcere cosicché avrebbe ottenuto la libertà provvisoria.*

*Dalle informazioni acquisite risulta che la Procura della Repubblica di Bologna nel richiedere l'archiviazione del procedimento contro Sparti Massimo indagato per calunnia in danno del Fioravanti Valerio e Mambro Francesca, nel provvedimento del 27.2.1997, ha dettagliatamente ricostruito i fatti e le vicende che formano oggetto dei quesiti dell'interrogazione (in particolare nei punti da n. 24 a 77 della richiesta di archiviazione al Gip, integralmente accolta il 13.5.1997).*

*In sostanza dalla documentazione acquisita risulta che l'Autorità Giudiziaria ha accertato che la diagnosi formulata nel certificato del Centro Clinico penitenziario di Pisa del 13.2.1982 era sbagliata ma che non vi fu alcuna dolosa falsificazione di diagnosi.*

*L'errore valutativo emerse allorché lo Sparti subito dopo essere stato posto in libertà provvisoria il 3 marzo 1982 fu ricoverato in ospedale a Roma (6.3.1982), trattenuto per esami quasi un mese ed al termine degli stessi sottoposto ad una pesante operazione chirurgica esplorativa che consentì di escludere la natura neoplastica delle formazioni createsi sul pancreas. L'Autorità Giudiziaria ha ritenuto che proprio per l'importanza dell'intervento chirurgico lo stesso Sparti non vi si sarebbe certo sottoposto se fosse stato consapevole della falsità della diagnosi.*

*Per quanto concerne gli assenti legami massonici gli accertamenti condotti dall'Autorità Giudiziaria hanno esclusi sia per il radiologo prof. Michelassi che stilò il referto iniziale sia per gli altri sanitari delle strutture pubbliche di Pisa che curarono lo Sparti.*

*Il Gip ha potuto invece ricondurre la ragione dei sospetti formulati dal dott. Ceraudo, già direttore del Centro clinico giudiziario di Pisa, nei confronti di suoi colleghi al risentimento dello stesso Ceraudo che li riteneva coinvolti in qualche modo nel proprio allontanamento dall'incarico.*

*Nella motivazione del decreto di archiviazione si legge anche che « lo Sparti rese l'unica testimonianza favorevole a Fioravanti e Mambro (il 5.5.1982, due mesi dopo la sua liberazione) sostenendo che la richiesta minacciosa di falsi documenti da parte del Fioravanti stesso era avvenuta nel settembre del 1980 e non il 4 agosto come aveva più volte dichiarato mentre era ancora detenuto e come ebbe poi a ribadire in seguito. Sarebbe cioè che la sua scarcerazione fosse stata favorita nel modo indicato solo per consentire una sua rettifica testimoniale in favore e non in danno dei due terroristi ».*

*Il Gip ha perciò concluso che « manca qualsiasi elemento indiziario che consenta*

*di ritenere calunniöse le dichiarazioni rese da Massimo Sparti nel processo della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, dichiarazioni d'altronde sottoposte a vaglio critico ripetuto da parte dei vari giudici che si sono occupati della vicenda nei vari gradi di giudizio, compreso quello in sede di rinvio ».*

*La Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano ha comunicato che il dott. Guido Salvini, Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, « non ha svolto né svolge alcuna indagine attinente la perizia che sarebbe stata effettuata dal prof. Michelassi ».*

*Avuto riguardo a tali acquisizioni non si ritiene allo stato di dover effettuare, in assenza di ulteriori dati, altri accertamenti in sede ministeriale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

STUCCHI, BARRAL e LUCIANO DUS-SIN. — Al Ministro per la solidarietà sociale.  
— Per sapere — premesso che:

recentemente è apparsa sui quotidiani la notizia dell'istituzione di un tavolo di lavoro permanente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per monitorare e contrastare la drammatica realtà della tratta delle donne albanesi in Italia —:

se non si tratti dell'ennesima commissione creata da questo Governo ai soli fini di immagine;

quali siano i criteri che il Ministro interrogato utilizzerà nella scelta dei membri di tale commissione e di quali fondi intenda dotarla. (4-08396)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.

L'articolo apparso sulla stampa il giorno 7 marzo 1997 fa seguito ad un'iniziativa da me promossa per la celebrazione dell'8 marzo, anticipata al 6 marzo. Quest'anno questa giornata è stata dedicata ad una riflessione su un fenomeno di crescente rilevanza nel nostro paese che è quello della

tratta delle donne. Un fenomeno grave, di cui si sta occupando a livello di Unione europea anche il Commissario per la Giustizia e gli Affari interni, Sig.ra Anita Gradin. Un gruppo di analisi sulle caratteristiche del fenomeno e di individuazione di politiche per combatterlo è attivo anche presso il Consiglio d'Europa.

Proprio l'anno scorso, nei giorni 10 e 11 giugno a Vienna, la Commissione europea ha promosso una Conferenza sul traffico delle donne ponendo questo tema tra quelli di maggiore interesse a livello internazionale. Le conclusioni della conferenza contenevano un appello a tutti gli stati membri affinché attivassero al loro interno un gruppo di lavoro per individuare a livello nazionale le azioni maggiormente efficaci per combattere questo fenomeno.

Per dare seguito a queste raccomandazioni, ho voluto promuovere l'attivazione di una Commissione per monitorare il fenomeno a livello nazionale, per seguire l'evoluzione degli impegni internazionali e per individuare interventi di carattere legislativo e sociale per combatterlo.

Ancor prima dell'istituzione della Commissione si sono svolti incontri con le associazioni del volontariato e con gli enti locali maggiormente impegnati nel lavoro di strada. Risultato di questi primi incontri è stata la formulazione dell'articolo 5, comma 8-ter del decreto legge 477 del 13 settembre 1996, ripreso, con alcune modifiche nel disegno di legge governativo sull'immigrazione (articolo 16, atto camera 3240), sulla tutela delle donne vittime della tratta.

La Commissione non è ancora stata formalmente insediata, ma sono già state avviate le procedure per la sua costituzione e si è incominciato a lavorare presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, e presso il Ministero per le Pari Opportunità su un programma di attività. La Commissione sarà costituita da rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate in qualche modo a questa tematica — le designazioni dei rispettivi Ministri sono già pervenute — da rappresentanti degli Enti locali e da rappresentanti delle associazioni di volontariato più attive sul territorio.

Per quanto riguarda i finanziamenti si pensa di ricorrere ai capitoli di bilancio assegnati al Dipartimento per il funzionamento di Comitati e Commissioni. Il Dipartimento non dispone di fondi propri per l'attivazione di politiche attive sul territorio, può però svolgere un ruolo di sensibilizzazione delle amministrazioni con capacità di spesa affinché dedichino risorse anche a questo tema.

Dopo la Conferenza di Vienna, nello scorso mese di aprile, il Dipartimento ha anche presentato un progetto alla Commissione europea all'interno del programma STOP. Detto progetto, ritenuto inizialmente troppo costoso, sarà probabilmente ripresentato dopo la pausa estiva con alcune modifiche.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

TABORELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la distribuzione del questionario SD07, inviato dal ministero delle finanze alle imprese operanti in diversi settori, al fine di raccogliere dati per gli studi di settore, è iniziata, perlomeno nella provincia di Como, l'ultima settimana di giugno 1997;

quasi tutte le imprese artigiane si appoggiano alle proprie associazioni di categoria per le innumerevoli pratiche burocratiche cui sono sottoposte;

il questionario è risultato di difficile compilazione e si è stimato che occorrono mediamente tre ore per la corretta stesura di ciascuno di essi;

si tenga inoltre presente che nel mese di giugno le associazioni sono state impegnate nelle dichiarazioni dei redditi del 1996 e nella conseguente predisposizione dei bollettini Ici e Iciap;

la consegna dei questionari SD07 utilizzando la via postale è prevista entro il 31 luglio 1997 —;

se non sia possibile posticipare la data di consegna del questionario SD07 al 31

dicembre 1997, così da venir incontro alle esigenze delle associazioni degli artigiani, già pressate da altri incombenti scadenze e urgenti attività non posticipabili. (4-11372)

*RISPOSTA.* — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di prorogare il termine di presentazione dei questionari per gli studi di settore, approvati con decreti del Ministero delle finanze del 18 aprile 1997, e in particolare dei modelli SD07.*

*Al riguardo si fa presente che la proroga del termine di presentazione dei predetti questionari, già previsto al 30 luglio 1997, è stata disposta con decreto del Ministro delle Finanze del 2 settembre 1997, attualmente in corso di pubblicazione.*

*Tale provvedimento ha, infatti, stabilito al 30 settembre 1997 il termine ultimo per la presentazione dei questionari per gli studi di settore in caso di invio mediante posta ordinaria, e al 30 ottobre 1997 in caso di consegna su supporto magnetico.*

*Pertanto, la questione ha trovato soluzione nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

*VALENSISE.* — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il dipartimento del territorio, con nota del 4 ottobre 1996 n. 4/16599, ha inviato a tutte le direzioni compartimentali un elenco delle sedi degli istituendi uffici del territorio: nell'ambito di tali sedi i funzionari con qualifica di dirigente dovrebbero segnalare una terna di sedi in ordine di preferenza, tenendo conto della rotazione cui sono tenuti quegli interessati che hanno svolto incarichi direttivi da oltre cinque anni sulla base delle direttive ministeriali n. 4374 del 23 marzo 1995 e n. 18276 del 1° dicembre 1995;

l'amministrazione finanziaria non è in grado di assicurare contestualmente a tutti i funzionari messi in mobilità gli

incentivi previsti dalle direttive e, tra questi, l'indispensabile alloggio di servizio;

con decreto del 9 maggio 1996 il Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del dipartimento del territorio, ha nominato diciassette titolari di diciassette uffici del territorio e, tra questi, otto funzionari nella stessa sede in cui avevano prestato servizio direttivo per un periodo molto più lungo dei prescritti cinque anni di cui alle direttive ministeriali sopra ricordate, come è accaduto per le sedi di Verona, Trento, Vercelli, Ancona, Macerata, Modena, Foggia e Sassari;

il direttore compartimentale del territorio per le regioni Campania e Calabria ha trasmesso al dipartimento del territorio la proposta di nomina (dei dirigenti degli uffici della Calabria, disponendo, unico tra i dieci direttori compartimentali di tutta Italia, la rotazione tra i quattro dirigenti in servizio attualmente presso gli uffici tecnici erariali e le conservatorie della Calabria, senza tenere in alcun conto le preferenze motivate segnalate dagli interessati, in espressa richiesta dello stesso direttore compartimentale —:

con quali criteri siano stati scelti i diciassette uffici del territorio, su un totale di oltre cento, con la conseguenza di vantaggi di carriera per i diciassette dirigenti nominati che hanno scavalcato parecchi altri colleghi più avanti in graduatoria e con maggiori titoli;

quali siano le ragioni per le quali, nella nomina degli otto titolari degli uffici del territorio di Verona, Trento, Vercelli, Ancona, Macerata, Modena, Foggia e Sassari, si sia derogato al principio della mobilità dopo cinque anni negli incarichi, come previsto dalle ricordate direttive ministeriali n. 4374 del 23 marzo 1995 e n. 18276 del 1° dicembre 1995. (4-07866)

*RISPOSTA.* — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione delle sedi degli uffici unici del Territorio.*

lamentando, in particolare, l'inosservanza di disposizioni e direttive nella scelta dei titolari dei citati uffici, che sarebbe stata effettuata senza tener conto dei previsti criteri di rotazione del personale.

Risulta al riguardo che, con provvedimenti del 9 maggio 1996, quindi emessi antecedentemente alla data di insediamento dell'attuale Governo (17 maggio 1996), sono stati nominati alcuni titolari e reggenti di uffici unici del Territorio, la cui attivazione appariva più semplice con riferimento alle problematiche di ordine logistico esistenti in ogni città, a causa della necessità di provvedere alla riunione in un'unica sede di tre preesistenti uffici: l'Ufficio tecnico erariale, la conservatoria dei registri immobiliari e la sezione staccata del Territorio.

Pertanto, il competente Dipartimento del Territorio ha ritenuto opportuno, nella fattispecie, prescindere dall'attuare con immediatezza i previsti « turn over » in quanto la loro applicazione si sarebbe riflessa negativamente, se posta in essere in concomitanza con una fase delicata come quella della attivazione degli uffici unici. Il predetto Dipartimento ha tenuto conto delle difficoltà che si sarebbero verificate nell'affidare i suddetti incarichi a dirigenti o reggenti provenienti da sedi diverse i quali pertanto, non avrebbero avuto alcuna conoscenza del personale e della realtà in cui sarebbero andati ad operare.

Risulta, inoltre, che le suddette nomine sono state effettuate innanzitutto in considerazione delle proposte formulate al riguardo dai competenti direttori compartimentali del Territorio, che ben conoscono le singole realtà locali ed in secondo luogo, tenendo conto dell'anzianità in ruolo dei funzionari nonché dei risultati dagli stessi ottenuti nel corso dello svolgimento di precedenti incarichi.

Per quanto concerne il Compartimento per le regioni Campania e Calabria, che in effetti risulta l'unico ufficio ad aver formulato le proprie proposte tenendo conto del criterio rotativo, non è stata ancora effettuata alcuna nomina.

Al fine di garantire un criterio di massima trasparenza, il Dipartimento del Territorio ha assicurato che la predisposizione

dei provvedimenti concernenti le ulteriori nomine dei direttori degli uffici, come del resto ogni provvedimento di nomina, sarà in concreto effettuata mediante una diretta informativa a tutti gli interessati (ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241) per consentire loro di formulare le osservazioni ritenute utili o opportune.

In tale ottica (con nota del 4 aprile 1997) il predetto Dipartimento ha comunicato a tutti gli uffici l'intendimento di procedere ad ulteriori nomine tenendo conto del suddetto principio della rotazione anche nei confronti dei dirigenti già nominati titolari degli uffici del Territorio. Ciò allo scopo di poter attuare gli obiettivi fissati con la direttiva generale per l'anno 1997, che prevede, tra l'altro, l'attivazione di ulteriori 35 uffici del Territorio.

Peraltro, è allo studio di un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, al quale partecipa anche un rappresentante del Dipartimento del Territorio, l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale. Pertanto le nomine dei titolari e reggenti degli uffici dovranno essere effettuate sulla base dei criteri ivi adottati.

In ogni caso il criterio di rotazione sarà attuato anche nei confronti di tutti quei funzionari che, sia pur già nominati titolari o reggenti di uffici del Territorio attivati o da attivare, versino nelle condizioni di permanenza ultraquinquennale nella medesima sede.

Per quel che concerne infine la concessione degli incentivi (previsti dall'articolo 3, commi 197, 198 e 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dalle Direttive ministeriali) nei confronti del personale dell'Amministrazione finanziaria soggetto a rotazione, si assicura che saranno corrisposte agli interessati le indennità previste e che nei loro confronti si provvederà, in quanto possibile, alla concessione di alloggi demaniali o comunque appartenenti al patrimo-

*nio dello Stato con carattere di priorità rispetto agli altri aventi diritto.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VASCON. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i comuni, per l'allargamento di strade oppure per la costruzione di acquedotti e fognature, debbono acquisire aree di proprietà di ditte diverse;

nella maggior parte dei casi i trasferimenti riguardano piccoli corpi di terreno, di entità variabile tra il metro ed i duecento metri quadrati circa, a fronte di prezzi modestissimi;

per la registrazione dei relativi atti di acquisto, applicando le norme sulle imposte di registro, catastali ed ipotecarie, i comuni sono costretti a sostenere oneri sproporzionati rispetto allo stesso prezzo di acquisto delle aree, in quanto le imposte sono dovute per ogni singolo atto di compravendita fra comune e le rispettive ditte venditrici, pur se compresi in un unico contesto contrattuale e riferito alla medesima opera pubblica, trattandosi di atto plurimo —:

se ritenga opportuno assumere iniziative, anche legislative, affinché, in caso di atto contenente più atti traslativi fra comuni e proprietari di aree relativi alla medesima opera pubblica, si possa prevedere l'applicazione dell'imposta di registro, catastale ed ipotecaria, una sola volta a carico del comune contraente. (4-03544)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che per la costruzione di opere pubbliche, i comuni debbono acquisire aree di piccola estensione spesso appartenenti a proprietari diversi, chiede che vengano assunte iniziative, anche di carattere legislativo, affinché in caso di atto contenente più atti traslativi — fra comuni e proprietari — di aree relativi alla medesima opera pubblica, si possa prevedere l'applicazione delle imposte di regi-*

*stro, catastale ed ipotecaria una sola volta a carico del comune contraente.*

*Ciò anche in considerazione degli oneri tributari posti a carico dei comuni che risulterebbero sproporzionati rispetto allo stesso prezzo di acquisto delle aree.*

*Sostiene la S.V. Onorevole che le imposte infatti sarebbero dovute « per ogni singolo atto di compravendita fra il comune e le rispettive ditte venditrici, pur se compresi in un unico contesto contrattuale e riferito alla medesima opera pubblica, trattandosi di atto plurimo ».*

*Al riguardo si osserva che sul problema della tassazione degli atti plurimi la soppressa Direzione Generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari si è espressa sull'argomento più volte. Da ultimo con risoluzione (n. 260004 del 14 novembre 1990) nella quale, con riferimento ai decreti di esproprio che contemplano distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi, è stato sostenuto che la peculiarità dell'atto plurimo « consiste nel fatto che i singoli provvedimenti sono tra loro indipendenti, sicché l'eventuale impugnazione di un provvedimento da parte di uno dei soggetti passivi (...) ha valenza personale e non inficia la validità delle altre espropriazioni contenute nel medesimo decreto ».*

*Del problema dell'atto plurimo si è occupato, recentemente, anche il Dipartimento del Territorio con circolare (n. 205/T del 26 agosto 1996) definendolo « l'atto di un unico agente nel quale, sotto unica forma, sono compresi atti di contenuto identico ma aventi diverso soggetto »; ovvero « l'unificazione formale, in un sol contesto, di più atti speciali riguardanti quindi cose, attività o rapporti singolarmente determinati ».*

*Alla luce delle esposte considerazioni, si ritiene di dover confermare tale orientamento anche nel caso in cui in un unico atto siano ricomprese più manifestazioni di volontà provenienti da un unico soggetto e aventi identico contenuto ma destinate a soggetti differenti e relative a beni diversi. Si è in presenza di negozi distinti (anche se unificati dal punto di vista formale) e, come tali soggetti ad autonoma tassazione in virtù dell'articolo 21 del decreto del Presidente*

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ove espressamente è previsto che « se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto ».

Poiché l'atto con il quale un comune, per la realizzazione della medesima opera pubblica, acquista aree di proprietà di ditte diverse, configura un'ipotesi di atto plurimo, esso deve scontare tante tasse fisse quanti sono i trasferimenti in esso ricompresi (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, ad esso allegata).

Un diverso e più favorevole trattamento fiscale, pertanto, sarebbe possibile solo in base ad espressa disposizione normativa, che tuttavia non può trovare attuazione in quanto si porrebbe in contrasto con i principi generali che, in materia, regolano l'imposta di registro, nonché con la nozione stessa di atto plurimo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.